

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

2^a (Giustizia)

E

COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI INFANZIA E DI MINORI

RIUNITE

Seduta n. 24

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

5° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2006

**Presidenza del presidente della Commissione speciale
in materia di infanzia e di minori**

BUCCIERO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3503) *Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET*, approvato dalla Camera dei deputati

(57) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre misure contro la pedofilia*

(234) *GENTILE. – Modifiche agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-sexies, 600-septies del codice penale e all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*

(1029) *MONTAGNINO ed altri. – Nuove norme contro la pedofilia*

(1342) *TREDESE e FASOLINO. – Modifiche al codice penale, ed altre norme per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia*

(2495) *LONGHI ed altri. – Modifiche all'articolo 609 – septies del codice penale in materia di prescrizione dei reati di abuso sessuale di minori*

(2683) *ALBERTI CASELLATI. – Norme per la tutela dei minori che utilizzano Internet*

(2762) *NESSA. – Norme in materia di pedofilia, pornografia minorile e sfruttamento dei minori*

(3398) *SCALERA. – Misure per la protezione dei minori in ambito Internet*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni)

* PRESIDENTE, <i>relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori</i> . . . Pag. 4, 6, 7 e passim	
CALLEGARO (UDC)	9
* CALVI (DS-U)	12, 14
* CIRAMI (UDC)	17
* DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	5, 6, 8 e passim
* GUBERT (UDC)	14
GUBETTI (FI)	13
* LEGNINI (DS-U)	7, 16
PRESTIGIACOMO, <i>ministro per le pari opportunità</i>	4, 5, 13 e passim
ZANCAN (Verdi-Un)	5, 7, 8 e passim
ZICCONI (FI)	11, 12

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3537) *Deputato TARDITI ed altri. – Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, approvato dalla Camera dei deputati*

(902) *GENTILE ed altri. – Modifiche al codice civile concernenti disposizioni in materia di figli minori*

(1036) *CALLEGARO. – Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli*

(1276) *BUCCIERO. – Nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario sulla prole minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Regolamentazione dell'esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime di visite della prole minore con ampliamento delle funzioni del giudice tutelare*

N.B. Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

<p>(2253) Paolo DANIELI ed altri. – Istituzione dell'affidamento condiviso dei figli di genitori separati (Seguito della discussione congiunta e rinvio)</p> <p>* PRESIDENTE Pag. 21, 24, 25 e <i>passim</i></p> <p>BAIO DOSSI, <i>relatrice per la Commissione speciale in materia di infanzia e minori</i> 31</p> <p>BOREA (UDC) 31, 32, 38 e <i>passim</i></p> <p>CALLEGARO (UDC) 37, 39</p> <p>* CALVI (DS-U) 21, 23, 24 e <i>passim</i></p> <p>CENTARO (FI) 24</p> <p>CIRAMI (UDC) 31, 33</p>	<p>* GUBERT (UDC) Pag. 38</p> <p>GUBETTI, <i>relatore per la 2^a Commissione</i> . . . 23, 24</p> <p>MAGISTRELLI (Mar-DL-U) 22, 28, 30</p> <p>MONTICONE (Mar-DL-U) 33, 39</p> <p>PELLICINI (AN) 33</p> <p>SANTELLI, <i>sottosegretario per la giustizia</i> . . . 34</p> <p>* SEMERARO (AN) 26, 33</p> <p>VANZO (LP) 39, 40</p> <p>ZANCAN (Verdi-Un) 22</p> <p>ZICCONI (FI) 32, 39</p> <p>ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>) 41</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I lavori hanno inizio alle ore 22,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3503) *Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET*, approvato dalla Camera dei deputati

(57) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre misure contro la pedofilia*

(234) *GENTILE. – Modifiche agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-sexies, 600-septies del codice penale e all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*

(1029) *MONTAGNINO ed altri. – Nuove norme contro la pedofilia*

(1342) *TREDESE e FASOLINO. – Modifiche al codice penale, ed altre norme per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia*

(2495) *LONGHI ed altri. – Modifiche all'articolo 609 – septies del codice penale in materia di prescrizione dei reati di abuso sessuale di minori*

(2683) *ALBERTI CASELLATI. – Norme per la tutela dei minori che utilizzano Internet*

(2762) *NESSA. – Norme in materia di pedofilia, pornografia minorile e sfruttamento dei minori*

(3398) *SCALERA. – Misure per la protezione dei minori in ambito Internet*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni)

* **PRESIDENTE**, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3503, 57, 234, 1029, 1342, 2495, 2683, 2762 e 3398, sospesa nella seduta di ieri.

Ricordo che è stato assunto come testo base per la presentazione degli emendamenti l'articolato già approvato dalle Commissioni riunite in sede referente. Nella seduta odierna si procederà all'esame degli emendamenti presentati, che si intendono tutti illustrati.

Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 15.1, che riformulo nel testo 2, e 15.2, sui quali invece esprimo parere favorevole.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 15.1 (testo 2), sul quale il mio avviso è invece favorevole.

PRESIDENTE, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Passiamo all'esame degli articoli.

All'articolo 1 è stato presentato un emendamento.

* DALLA CHIESA. (*Mar-DL-U*). Intendo intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1. sul quale, a nome del mio Gruppo, preannuncio il voto favorevole.

L'emendamento richiama l'attenzione delle Commissioni riunite sull'opportunità che la fattispecie della prostituzione minorile venga definita con esclusivo riferimento ai casi di corresponsione di denaro in cambio di prestazioni sessuali da parte di un minore. Ritengo, infatti, che il richiamo ad «altra utilità economica», contenuto nell'articolo 1 del testo approvato dalle Commissioni riunite in sede referente determini un'eccessiva estensione dell'ambito di applicazione della fattispecie che intendiamo punire. Si tratta del resto di un aspetto sul quale abbiamo già discusso in sede referente.

Noi vogliamo tutelare la massa di ragazze che possono essere indotte alla prostituzione dalla corresponsione di denaro in cambio della loro prestazione.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Ma nel codice penale, all'articolo 600-*bis* si parla già di «altra utilità economica»: si tratta perciò di una previsione normativa vigente.

* DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Io, appunto, sono contrario a conservare nella norma il riferimento ad «altra utilità economica». Ribadisco pertanto la mia posizione per quanto riguarda tale aspetto.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, vorrei spiegare perché non sono d'accordo sull'emendamento presentato dal senatore Dalla Chiesa, anche se ne comprendo lo spirito, dato che in materia penale, in modo particolare, si richiede una notevole precisione nella definizione delle fattispecie.

Tuttavia, il riferimento ad «altra utilità economica» contenuto nell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, consente di ricomprendere, ad esempio, entro l'ambito di applicazione della norma, anche quei casi di promesse di lavoro ad un minore che possono indurlo alla prostituzione, talora in modo più allettante, rispetto alla semplice offerta di denaro.

* DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Come nel caso in cui un dirigente RAI prometta un ruolo come quello della «velina».

ZANCAN (*Verdi-Un*). Più modestamente possiamo pensare ad una sartoria in cui lavora, al primo impiego, una giovane ragazza. Ricordo che a Torino, in via Roma, c'era un negozio in cui si assumevano ragazze che poi si facevano prostituire.

Questa è la ragione per la quale preannuncio, a nome del mio Gruppo, il voto contrario sull'emendamento 1.1 ed il voto favorevole all'approvazione dell'articolo.

(*Il Presidente accerta la presenza del numero legale*).

* PRESIDENTE, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Dalla Chiesa.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti.

* DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, preannuncio, a nome del mio Gruppo, il voto favorevole sull'emendamento 4.1.

La fattispecie penale contemplata all'articolo 4 del disegno di legge in questione si riferisce alla pornografia realizzata attraverso sequenze virtuali, «utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse». Credo che sia necessario porci il problema della varietà delle situazioni che si possono verificare, dal momento che l'uso dell'immagine della mano di un bambino non individuabile non ne lede certamente l'identità o la dignità. Si tratta allora di evitare che l'utilizzo di immagini di questo tipo o, ancora, l'uso di foto a fini ludici – frequente peraltro tra i ragazzi – si trasformi in reato.

Ho ben presente il dibattito che abbiamo svolto sull'articolo 4 e, in particolare, le difficoltà che abbiamo incontrato proprio su quella parte della norma, nel testo approvato dalla Camera. Alla fine le Commissioni riunite decisero di cancellare quella parte per non lasciare un eccesso di arbitrio al magistrato. Ricordo che il Ministro voleva mantenerla, proprio per la preoccupazione di non consegnare a magistrati particolarmente severi o magari morbosi la possibilità di sanzionare come reati comportamenti totalmente scherzosi. Vi invito a riflettere su questo punto, perché il mondo della tecnologia è un mondo che offre, a chi lo maneggia tutti i giorni, le soluzioni più fantasiose possibili. Non credo che possiamo trasformare o prevedere come reato dei comportamenti scherzosi o al massimo di malcostume o di maniacalità sessuale, che non fanno male a nessuno, verso i quali possiamo essere contrari dal punto di vista morale, ma che non possiamo regolamentare in termini giuridici e tanto meno giudiziari. Questa è la ragione per cui ho presentato l'emendamento in esame.

Vi invito a riflettere sul fatto che in quell'occasione non riuscimmo a trovare una linea condivisa perché quella parte di articolo, così com'era

stata approvata e trasmessa dalla Camera, sembrava predisposta dietro sollecitazioni di fantasie sessuali alle quali fino a quel momento non avevamo pensato. Ci siamo anche resi conto, tuttavia, che bisogna lasciare un'area di libertà ad una serie di comportamenti che tra i giovani sono molto diffusi. Secondo le informazioni che ho assunto, a volte si finisce sotto processo per comportamenti scherzosi, perché viene utilizzato in modo estremamente repressivo il concetto di pornografia.

A me pare opportuno prevedere, così com'è proposto in questo emendamento e nel successivo (susceptibili ovviamente di subemendamenti migliorativi da parte del Governo), un'esclusione di tipo generale, senza le previsioni specifiche che abbiamo fatto l'altra volta e che ad un certo punto ci hanno portato a non sapere più cosa dire; il testo approvato dalla Camera era ingestibile. Ricordo bene le obiezioni del Ministro, le condividevo, ma non mi sembrava che potessimo affrontarle attraverso il testo approvato dalla Camera. Ricordo che anche il collega Ziccone in quella discussione poneva il problema di lasciare spazi di libertà non sanzionabili penalmente ai comportamenti che qui vengono in modo generico richiamati.

Mi sono dilungato su questo emendamento perché vorrei che i colleghi riflettessero attentamente su tale questione.

* LEGNINI (*DS-U*). Signor Presidente, come abbiamo già avuto modo di esporre nella discussione generale, siamo assolutamente convinti che bisogna sanzionare, e per questo individuare, una fattispecie precisa: la pornografia virtuale. Ma la norma, così come ci viene proposta, presenta evidenti margini di incertezza relativamente all'individuazione della fattispecie, in particolare per quanto riguarda l'esatta individuazione, nella pornografia virtuale, dell'immagine dei minori. Ne abbiamo già discusso e non voglio tornare sulla questione.

A me sembra che la formulazione che ci propone il senatore Dalla Chiesa sia più precisa, soddisfi ugualmente le esigenze punitive e sanzionatorie, sulle quali siamo tutti d'accordo, e precisi la condotta che deve ritenersi illecita. Quindi sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento e per questa via anche all'approvazione dell'intero articolo, essendo stato soppresso l'altro comma per le ragioni di cui abbiamo discusso.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, intervengo anch'io con una dichiarazione di voto favorevole.

Mi viene in mente una notissima pubblicità, realizzata attraverso l'immagine di due bambini che si guardavano le parti pudende. La pubblicità era intitolata «questo fa la differenza», «c'è la differenza», o qualcosa del genere, e pubblicizzava un certo prodotto.

* PRESIDENTE, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Quella è pornografia? Il problema è anche la definizione della pornografia.

ZANCAN (*Verdi-Un*). È vero che l'accento, l'*ictus* della norma penale è che sia materiale pornografico; ma poi la fattispecie diventa l'utilizzazione dei minori in relazione a materiale pornografico. È molto discutibile la congiunzione tra le due cose, per cui è più opportuno scegliere una formulazione più precisa, come quella proposta dall'emendamento in esame.

* DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Ci sono immagini perfettamente pornografiche anche sulle magliette che si vendono nei mercati. Basterebbe, in questo caso, che tra i due elementi fisici che si fondono sulle magliette ci fosse il piede di un bambino.

PRESIDENTE, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Dalla Chiesa.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 4.2.

* DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, l'emendamento 4.2 limita la fattispecie istituendo un'area franca per le immagini che richiamano comportamenti ludici e satirici, precisando che le disposizioni si applicano «a condizione che le immagini si riferiscano a condotte potenzialmente o attualmente lesive della personalità di un minore».

So che questa non è la formulazione ideale e anzi chiedo scusa per le imprecisioni; ma, poiché ieri sera è stato fissato per le 13,00 di oggi il termine per la presentazione di emendamenti, stamattina ho dovuto dare un'indicazione frettolosa all'ufficio legislativo, mentre ero in Aula e facevo altre cose, come spesso accade. Per questo chiedo se si comprende testo e se ne condivide lo spirito; eventualmente si potrà procedere ad un subemendamento migliorativo da parte del Governo o del relatore.

Il senso è questo: deve essere individuabile il minore, la cui parte viene riprodotta, oppure deve essere lesa, se non è individuabile, la sua dignità.

* PRESIDENTE, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Senatore Dalla Chiesa, che significa individuare il minore, dal momento che si tratta di immagini virtuali?

* DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Il testo del disegno di legge fa riferimento all'utilizzazione di immagini di minori nella realizzazione di immagini virtuali con tecniche di elaborazione grafica.

* PRESIDENTE, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Ma non di quel minore: di un minore. Quindi non c'è la necessità di individuare il minore.

* DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Posso spiegare questa situazione non particolarmente semplice. Se noi prendiamo un gioco virtuale e ci infiliamo una parte di un minore (questa è la previsione che viene fatta), o il minore può essere individuato, e allora è immediatamente leso per il fatto di essere inserito dentro quel gioco, o comunque il modo in cui la sua parte viene utilizzata procura una lesione alla sua dignità, perché si suppone che sia stato fotografato prima.

PRESIDENTE, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Sì, ma è virtuale! Senatore Dalla Chiesa, purtroppo anche io posso dimostrare delle difficoltà nell'interpretazione!

CALLEGARO (*UDC*). Non possiamo metterci a far dialogo. Abbiamo parlato per ore di questi temi.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Se volete parlo mezz'ora e chiarisco bene lo spirito degli emendamenti. Sono capace.

PRESIDENTE, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Senatore Dalla Chiesa, ha terminato il suo intervento?

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). No, ora comincio per bene.

CALLEGARO (*UDC*). Siamo tutti stanchi. Lasci che tutti quanti parlino.

PRESIDENTE, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Non sia insofferente, senatore Dalla Chiesa.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Il fatto che la Commissione si riunisca in sede deliberante non annulla la possibilità di dibattito, anche se abbiamo già discusso in sede referente.

PRESIDENTE, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Ci mancherebbe, senatore Dalla Chiesa.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Quindi posso procedere?

PRESIDENTE, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Ma certo.

* DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Con l'articolo 4, comma 1, si inserisce nel codice penale l'articolo 600-*quater*.1, in cui è scritto che le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano «anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse».

Se si utilizzano tali immagini vuol dire che in quel materiale virtuale viene rielaborato del materiale attinto dalla realtà, non del tutto inventato. Se fosse tutto inventato, vi chiederei se davvero pensiamo di poter punire materiale pornografico virtuale. Se lo puniamo è perché in questo materiale viene in qualche modo centrifugata un'apparenza di realtà che proviene da foto di minori: vi è, cioè, una rielaborazione. Se volessimo punire il materiale pornografico ottenuto soltanto per via virtuale saremmo dei pazzi. Tutti i giochi virtuali, di pornografia, realizzati sul computer e trasmessi dovrebbero allora essere puniti. Credo invece che ci dobbiamo porre su posizioni differenti.

Ricordo il dibattito svoltosi in sede referente: il collega Bobbio disse che il materiale prodotto in questo modo può, trasmettendosi da fruitore a fruitore, incentivare comportamenti pedofili e per questo lo puniamo. In sede referente ho cercato di esprimere una differente posizione: noi, come legislatori, non abbiamo titolo ad infilarci fino nelle pieghe dei comportamenti più personali e più riprovevoli dal punto di vista morale. Possiamo intervenire soltanto se questi giochi virtuali utilizzano, come viene previsto qui, delle parti di minori di anni diciotto. Infatti nel materiale virtuale si utilizzano anche le fotografie e ci si serve della realtà anche in alcuni giochi virtuali.

Sono d'accordo con questa norma, ma solo se si specifica che l'utilizzo di queste parti di minore è fatto in modo tale da ledere la sua dignità o renderlo riconoscibile. Si tratta di due posizioni differenti. La prima tende a punire sempre tali comportamenti, l'altra lo fa a condizione che vengano utilizzate delle parti appartenenti a un bambino o a un minore di anni diciotto che attraverso tale operazione viene offeso nella sua dignità. Per esempio, se un fotografo cattura immagini di parti del bambino o del minore, le consegna al pornografo o all'informatico pornografico e questi le mette a disposizione, si crea un prodotto, a quel punto, non certo ludico, ma atto a sollecitare la fantasia di un mercato. Ciò è diverso dalla trasmissione del materiale pornografico che può essere fatta per scherzo.

Perfino in Senato arriva, oltre alle barzellette, anche questo materiale: per fortuna abbiamo un antivirus che ci protegge, ma comunque certe immagini arrivano e non si tratta del mercato della pornografia. Quando invece si utilizzano parti di bambino nella costruzione virtuale siamo nel mercato della pornografia.

* PRESIDENTE, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Come relatore sento la necessità di fare una breve precisazione. Durante l'esame in sede referente, proprio a proposito di questo argomento, citai l'esempio di quei fumetti giapponesi, i manga, semplicemente disegnati. Il disegno può avvenire anche in virtù della fantasia dell'autore, non è necessario utilizzare per forza la foto di quel minore individuato, per poi elaborarla graficamente. Può pure succedere, ma non è l'unica alternativa esistente, vi è anche il fumetto. In questo caso l'immagine è virtuale, perché non rappresenta un minore individuato, non è una foto, ma è un fumetto.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Questo caso a cui lei si riferisce, signor Presidente, non è previsto nella legge.

PRESIDENTE, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Perché interpretare l'immagine virtuale come se essa debba essere un'elaborazione a computer e non anche un fumetto?

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Il senatore Ziccone forse ha la stessa mia opinione.

ZICCONI (*FI*). Ricordo che dopo lunghe discussioni questo problema fu superato; io non avrei mai ritirato l'emendamento soppressivo se alla fine non mi fossi convinto di quello che si sta dicendo, cioè che non è nemmeno immaginabile che possa, in sede interpretativa, essere punita la pornografia meramente virtuale, senza l'utilizzazione di parti fotografate o cinematografate. Ciò si desume da tante cose – lo abbiamo detto – tra cui anche da quello che è scritto nel comma successivo, quando si afferma che, se «il materiale rappresenta un minore che abbia raggiunto l'età del consenso», il produttore non è punibile.

PRESIDENTE, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Il comma 600-*quater*. 2 lo abbiamo soppresso.

ZICCONI (*FI*). Voglio ricordare che lo abbiamo soppresso noi, come Commissioni riunite. Tuttavia, dal momento che l'articolo 600-*quater* è stato inserito durante l'esame alla Camera, la definizione di pornografia virtuale lì prevista resta o non resta nel testo della Camera?

* PRESIDENTE, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Resta, ma solo per memoria storica. Stiamo discutendo in sede deliberante un testo da noi approvato in sede referente. In questo testo abbiamo soppresso l'ipotesi di cui all'articolo 600-*quater*. 2 approvato dalla Camera.

ZICCONI (*FI*). Desidero affermare un concetto semplice. La pornografia virtuale per me viene intesa soltanto come possibilità di utilizzazione reale di una parte di minore. Ciò è reso evidente anche dal fatto che la norma prevede addirittura la dicitura di «minore di anni diciotto», come se dalla fotografia si potesse capire qual è l'età senza identificare il minore.

PRESIDENTE, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. In ordine a questo emendamento, senatore Ziccone, qual è la sua posizione?

ZICCONI (*FI*). Siccome questo punto non è più oggetto di discussione, io propongo di approvare l'articolo 4. Il senatore Dalla Chiesa

sta però dicendo un'altra cosa. Su questo piano, il suo emendamento pone delle specificazioni, ma secondo me, se ci sono delle difficoltà e il Governo o il relatore ritengono di non poterlo accettare, sarebbe meglio rinunciare.

Di fatto l'emendamento del senatore Dalla Chiesa aggiunge qualcosa che serve a meglio interpretare il concetto di utilizzazione del minore ma lo fa nel presupposto che vi sia chi può dare un altro tipo di interpretazione.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). No non è così.

ZICCONI (*FI*). Se il relatore e il Governo dovessero insistere nella loro posizione invito a riflettere.

* CALVI (*DS-U*). Ho l'impressione che il senatore Ziccone, il quale ha avanzato riflessioni come sempre molto corrette, sovrapponga nella sua memoria differenti fattispecie, non tenendo conto, proprio nel suo ragionamento, della soppressione dell'articolo 600-*quater*. 2, che, se fosse rimasto nel testo delle Commissioni riunite, avrebbe previsto la non punibilità della fattispecie di cui stava parlando. Avendo soppresso l'articolo 600-*quater*. 2, rimane la parte precedente, che, se non integrata con l'emendamento proposto dal senatore Dalla Chiesa, comporta, ad esempio, la punizione effettiva del fumetto. Infatti, la norma di cui stiamo discutendo si applica «anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori di anni diciotto o parti di esse».

Se non aggiungiamo che tale fattispecie è punibile «a condizione che le immagini si riferiscano a condotte potenzialmente o attualmente lesive della personalità di un minore», così come previsto dall'emendamento 4.2, definiamo una fattispecie generale. L'emendamento prevede per così dire un'esimente; non si tratta di un'interpretazione giurisprudenziale della norma, piuttosto, si intende riferire la previsione di punibilità a condotte che siano anche solo potenzialmente lesive della personalità. In caso contrario, infatti, ogni fotogramma, immagine, fotografia o fumetto che rappresenti un minorenne seminudo, costituirebbe già, di per sé, una condotta punibile.

PRESIDENTE, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Dimentichiamo, però, che se una condotta è pornografica, in quanto tale, pur trattandosi di pornografia virtuale, è suscettibile di ledere la personalità del minore.

* CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, noi siamo legislatori; sarà poi il magistrato ad interpretare la norma. Per questo si rende necessario precisare la fattispecie punibile, perché, in caso contrario, trattandosi, nella specie, di una norma in bianco, può essere applicata genericamente con riferimento a qualunque immagine di un bambino nudo.

GUBETTI (FI). Credo che ci sia probabilmente un equivoco, perché bisogna cercare di capire, una volta per tutte, qual è il bene tutelato. Se infatti il bene tutelato è un singolo individuo, un minore, è allora condivisibile il discorso del senatore Calvi.

PRESIDENTE, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Ma le norme esistono già.

GUBETTI (FI). Ma se il bene tutelato non è un minore, ma la figura del minore – così come per le barzellette sui Carabinieri si potrebbe dire che non è coinvolto un singolo Carabiniere, ma la figura del Carabiniere – ha ragione il presidente Bucciero nell'affermare che anche un semplice disegno, pur non consentendo l'individuazione di uno specifico individuo, può costituire materiale pornografico. Infatti, pur non utilizzando alcuna parte specifica di un determinato bambino, per il solo fatto che si rappresenta un bambino in modo pornografico, tutti i bambini, in quanto tali, sono lesi nella loro dignità. Mi sembra pertanto che sia da chiarire cosa intendiamo tutelare.

* PRESIDENTE, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Collegli, in questo modo – mi dispiace sottolinearlo – stiamo però ripetendo una discussione che abbiamo già svolto.

Il senatore Dalla Chiesa ha tutto il diritto di riproporre l'argomento perché la Commissione possa riflettere. In qualità di relatore, ribadisco comunque il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento in questione.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Anche il Governo ribadisce il parere contrario sull'emendamento 4.2.

PRESIDENTE, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Dalla Chiesa.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 4.3.

* DALLA CHIESA (Mar-DL-U). L'emendamento 4.3 introduce una novità rispetto al dibattito che abbiamo svolto in sede referente. Infatti, pur essendo utilizzata una formula identica, si introduce una esimente per i comportamenti suscettibili di essere sanzionati. Rispetto a questo profilo, richiamo l'attenzione del Ministro.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. La sto ascoltando.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Proprio lei, signor Ministro, aveva sollevato alle Commissioni riunite un problema – che io condivido – di fronte alla formulazione dell'articolo, così come approvato dalla Camera, su cui la nostra discussione si è arenata.

Si tratta di evitare di mandare sotto processo ragazzi o ragazze – lo dico perché è accaduto – che con il telefonino si fotografano per scherzo, per una goliardata. Rimane naturalmente salvo il principio secondo il quale, ove immagini di questo tipo vengano diffuse con intento diffamatorio, è integrato un diverso reato, per il quale si applica la specifica previsione normativa a tutela della persona interessata.

Il problema è serio, anche perché – per questo dico che è necessario stare attenti – le tecnologie fra un anno o due cambieranno ed è per noi difficile prevedere in che modo i ragazzi le useranno, anche solo per gioco. Saranno quindi molte le forme con cui, dopo una laurea o dopo un diploma, ci si potrà fotografare un po' brilli o si potrà scherzare in un campeggio o durante una serata in spiaggia. Le fotografie poi rimangono e magari vengono trasferite da un telefonino all'altro, senza alcun intento di ricatto o diffamatorio, ma solo per scherzare.

Pertanto, se dalla previsione normativa non escludiamo esplicitamente fattispecie simili, rischiamo di sanzionare giuridicamente comportamenti che, pur potendo certamente essere criticati, sono in sé assolutamente innocenti. Esistono problemi di formulazione, ma pongo alla vostra attenzione tale questione, rispetto alla quale anche il Ministro ha espresso la sua preoccupazione, dopo che qui in Senato abbiamo cancellato l'articolo nel testo approvato dalla Camera.

Mi sembra che l'attuale formulazione tenga conto di tale preoccupazione, favorendo un più ampio ricorso alla valutazione da parte del magistrato.

* GUBERT (*UDC*). A mio avviso, in verità, la preoccupazione dovrebbe essere opposta, dal momento che dall'esperienza storica risulta che tutte le norme di tutela del buon costume sono interpretate in maniera tale da risultare praticamente inefficaci.

Mi sembra eccessivo preoccuparci allora di evitare possibili interpretazioni restrittive da parte del giudice, tali da mettere sotto accusa dei giochi di ragazzi. Del resto, il fine ludico può avere come strumento anche condotte che rientrano nell'ambito della pornografia.

Ritengo pertanto che l'emendamento, anche per la terminologia utilizzata, tenda a svuotare praticamente la possibilità di sanzionare condotte oggettivamente negative.

* CALVI (*DS-U*). Senatore Gubert, personalmente sono invece convinto del contrario. In base all'esperienza storica della nostra giurisprudenza, infatti, quando una norma penale è in bianco, cioè non indica la fattispecie tipica di reato, si rimette al magistrato l'individuazione della condotta. Trattandosi di un terreno in cui la valutazione di ciascuno è libera, il magistrato aperto, liberale, avanzato, darà una certa lettura della

norma, mentre il magistrato più retrivo, darà, al contrario, un'interpretazione molto restrittiva. Ricorderete la sentenza di quel pretore siciliano che condannò una ragazza danese perché andava in giro per Palermo con i pantaloni corti.

Il nostro dovere è quello di definire e stabilire con certezza delle fattispecie tipiche. In questo caso ha ragione il presidente Bucciero quando dice che il problema è di dare una definizione ben circoscritta del termine pornografico, altrimenti tutto può essere osceno o pornografico, perché è una norma in bianco. Ben venga allora ogni argomento che tenda in qualche modo a restringere e a circoscrivere, proprio per evitare che domani un magistrato particolarmente incolto o di cultura fortemente restrittiva applichi norme contro il buonsenso comune della gente.

Per questo motivo dobbiamo seguire l'indicazione che ci dà l'emendamento in esame, consentendo una maggiore elasticità nell'applicazione della norma. Stiamo parlando di norme penali; non dobbiamo consentire che ogni festa tra ragazzi si possa trasformare in un'occasione di incriminazione dei ragazzi stessi.

* PRESIDENTE, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. In qualità di relatore, mi limito a chiedere al presentatore dell'emendamento un chiarimento. Quando nel testo si dice «riconducibili a messaggi ludici o satirici», si fa riferimento al fine della pornografia, cioè al caso in cui si faccia pornografia per fare satira, per giocare o per scherzare. Ma sempre di pornografia si tratta; i fini satirici o ludici rappresentano il motivo e lo scopo finale del mezzo, che però resta sempre pornografia. Ciò mi preoccupa e per questo ribadisco il parere contrario.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento in esame. Penso a dei ragazzini che si mandano le loro foto con messaggi spiritosi.

PRESIDENTE, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Ma questa non è pornografia!

ZANCAN (*Verdi-Un*). Non è vero che non è pornografia. Io ho difeso un giornale che aveva pubblicato una fotografia che ritraeva una donna sopra una cassapanca in costume da bagno: i magistrati sostenevano che la donna in costume da bagno può stare solo in spiaggia. Io ho replicato che la cassapanca era in spiaggia, anche se dalla foto non si capiva dov'era. Abbiamo vissuto questa stagione, in tutta Italia.

PRESIDENTE, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Resta il diritto del relatore di esprimere parere contrario.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Signor Presidente, il Governo, com'è noto, si era posto il problema di non considerare

reato le cosiddette «bambinate tra ragazzi». Infatti, il testo originario del Governo prevedeva l'inserimento nel codice penale dell'articolo 600-*quater*. 2, che trattava proprio le cause di non punibilità. Questo è stato un tema a lungo dibattuto alla Camera dei deputati; l'orientamento quasi unanime della Commissione giustizia alla Camera era stato addirittura di estendere le cause di non punibilità e di adeguarle all'età del consenso sessuale prevista negli altri articoli del codice penale, laddove si parla della violenza.

In qualità di rappresentante del Governo, avevo espresso in Senato – come ricorderete – parere contrario alla soppressione di quell'articolo, ma ho dovuto prendere atto del fatto che la maggioranza, e non solo la maggioranza, era favorevole alla sua soppressione. Credo che anche lei, senatore Dalla Chiesa, abbia votato a favore. Ho preso dunque atto del fatto che non c'erano le condizioni e non ho riproposto in sede deliberante, come rappresentante del Governo, l'articolo soppresso.

Credo che la formulazione da lei proposta non sia ideale, senatore Dalla Chiesa. L'articolo 600-*quater*. 2 escludeva effettivamente il rischio di considerare reato una serie di comportamenti, in quanto non riguardava un giudizio di merito sull'immagine, ma si riferiva proprio ad un discrimine, quello dell'età, che secondo me è l'approccio più corretto. L'emendamento in esame, invece, non risolve la questione nel modo corretto; era l'articolo così com'era stato congegnato dalla Camera che effettivamente escludeva questo rischio.

Devo pertanto invitare il presentatore al ritiro dell'emendamento, altrimenti ribadisco il parere contrario.

* LEGNINI (*DS-U*). Signor Presidente, nell'aderire alle considerazioni svolte dai senatori Dalla Chiesa e Calvi, avverto la necessità di intervenire per chiarire un punto.

Signora Ministro, lei dice che l'esigenza di evitare che vengano punite le bambinate, gli atti innocenti, veniva soddisfatta dall'articolo 600-*quater*. 2, mentre l'emendamento 4.3 costituisce, secondo lei, un rimedio non efficace. Mi permetto di dissentire per una ragione ben precisa: rileggendo il testo dell'articolo 600-*quater*. 2, possiamo notare che si stabilivano casi di non punibilità esclusivamente in ragione dell'età degli autori delle condotte. Quindi la condotta materiale rimaneva atto di pornografia a tutti gli effetti, perché quella norma non incideva sulla definizione della condotta; ma, trattandosi di minori, se ne prevedeva la non punibilità. Questa era l'impostazione originaria, che la Commissione pressoché all'unanimità – in questo caso ha ragione lei, signora Ministro – decise di sopprimere.

Ora il senatore Dalla Chiesa ci propone un altro tipo di approccio: definire e circoscrivere la condotta, la fattispecie materiale. Si vuole evitare di punire atti di «pornografia» – in questo caso tra virgolette – che sono chiaramente finalizzati ad attività ludiche o satiriche, che sono, cioè, bambinate. Quindi, rispetto all'intento che si pone lei, che condivido e condividiamo tutti, è molto più efficiente e congruente la proposta del

senatore Dalla Chiesa che non la vecchia formulazione del 600-*quater*. 2. In quel caso si scriminava esclusivamente in ragione dell'età, in questo caso in ragione della condotta: si distinguono appunto le attività lecite da quelle illecite, che vanno punite.

Si potrebbe porre un problema di migliore formulazione dell'emendamento; se l'intento della Commissione fosse questo, auspico che ci si orienti in tal senso. Stiamo parlando di una questione molto importante, perciò invito tutti ad un'attenta riflessione: dobbiamo evitare di punire le ragazzate. Con la vecchia formulazione escludevamo qualunque tipo di punibilità per attività di pedopornografia tra minori, il che non era accettabile.

* CIRAMI (*UDC*). Signor Presidente, in relazione all'emendamento 4.3 mi chiedo semplicemente come si possa distinguere una condotta non definita in termini oggettivi, ma di cui si specifica soltanto l'aspetto soggettivo; come si possa, cioè, indagare se una condotta sia stata posta in essere per gioco o per scherzo. Di fronte ad un fatto obiettivo, che costituisce un atto di pornografia, c'è eventualmente da dimostrare la mancanza di dolo, non l'aspetto ludico della «ragazzata».

Sono pertanto contrario all'emendamento 4.3.

* PRESIDENTE, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Dalla Chiesa.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'articolo 11.

Ritiro l'emendamento 11.1.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'articolo 15, su cui sono stati presentati due emendamenti.

Propongo di accantonare gli emendamenti 15.1 (testo 2) e 15.2 e la votazione dell'articolo 15 per ulteriori approfondimenti.

Poiché non si fanno osservazioni così resta stabilito.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Passiamo all'articolo 19, su cui è stato presentato un emendamento.

* DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Colgo questa occasione per ribadire una questione molto semplice: l'emendamento 19.1 prevede un finanziamento per il centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia, previsto all'articolo 19; non credo che questo centro possa funzionare gratis.

PRESIDENTE, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Alla luce di queste considerazioni mi rimetto al parere del Governo.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Il Governo ribadisce il suo parere contrario. Abbiamo avuto conferma da parte Ministero dell'interno che di fatto il centro già esiste. Si tratta di dargli un riconoscimento perché svolge il lavoro proprio della polizia telematica. Abbiamo verificato che non è necessaria una copertura finanziaria.

La invito pertanto a ritirare il suo emendamento.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Quindi è istituito il centro nazionale per il contrasto alla pornografia sulla rete *Internet*, di seguito denominato centro, ma di fatto esiste già. Cambiamo nome ad una struttura esistente?

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. No, non cambiamo nome all'istituto; gli attribuiamo una diversa finalità e lo rendiamo riconoscibile anche ai fini delle altre forze di contrasto.

Il Ministero dell'interno ha dato disponibilità a procedere senza ulteriori finanziamenti.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Trattandosi dunque di una sottostruttura che viene elevata, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Passiamo all'articolo 20.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Signor Presidente, desidero presentare l'emendamento 20.100.

* PRESIDENTE, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Poiché non si fanno osservazioni, l'emendamento è ammesso.

Faccio presente che su tale emendamento deve essere acquisito il parere della 5^a Commissione permanente; dispongo pertanto l'accantonamento dell'articolo 20.

Poiché è trascorsa da pochi minuti la mezzanotte, sospendo la seduta fino alle ore 9,15 di oggi, 19 gennaio.

I lavori, sospesi alle ore 00,05 del 19 gennaio, vengono ripresi alle ore 9,15 dello stesso giorno.

* PRESIDENTE, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Riprendiamo la seduta, ringraziando innanzi tutto il ministro Stefania Prestigiaco per la sua presenza.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 15 e dei relativi emendamenti, precedentemente accantonati.

Ricordo che sull'emendamento 15.1 (testo 2) il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole.

ZANCAN (*Verdi-Un*). L'emendamento 15.1 (testo 2) è molto critico; è purtroppo formulato con una terminologia riconducibile al «burocratese – giuridico», che richiede una lettura piuttosto impegnativa, vista la necessità di far continuamente riferimento agli articoli del codice penale. Non è, per la verità, un bel modo di legiferare, ma abbiamo fatto – come si dice – di necessità virtù.

Volevo spiegare ai colleghi che il testo dell'articolo contiene un grave errore giuridico, una previsione normativa manifestamente incostituzionale, stabilendo la necessità che i condannati per i reati previsti dagli articoli 600 e seguenti del codice penale avessero effettivamente scontato metà della pena, per poter accedere al beneficio della liberazione anticipata. Con la suddetta formulazione, dunque, contrariamente a quanto previsto per tutte le altre fattispecie criminose, si escludeva per i soli reati in questione la possibilità di accesso alla liberazione anticipata.

Il beneficio della liberazione anticipata è sempre stato riconosciuto dalla Corte costituzionale in numerose sentenze, sia perché rappresenta una valvola di sfogo per la situazione carceraria, sia perché risulta pienamente compatibile con il principio stabilito dall'articolo 27 della Costituzione, secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato.

Annuncio pertanto il mio voto favorevole sull'emendamento in esame che, così come riformulato, risolve una grave contraddittorietà dal punto di vista sistematico.

* PRESIDENTE, *relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori*. Metto ai voti l'emendamento 15. 1 (testo due), presentato dal relatore Bucciero, interamente sostitutivo dell'articolo 15.

È approvato.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 15.2.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 20 precedentemente accantonato, sul quale è stato presentato un emendamento.

Do lettura del parere pervenutoci dalla 5^a Commissione permanente: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché il relativo emendamento 20.100, esprime in relazione al testo, a rettifica del parere precedentemente espresso il 23 novembre 2005, parere di nulla osta, per quanto di competenza, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione della proposta 20.100, sulla quale esprime altresì parere non ostativo».

Il parere del relatore è favorevole all'emendamento 20.100.

Metto ai voti l'emendamento 20.100, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 3503, nel testo licenziato in sede referente, così come emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

(All'unanimità).

Restano conseguentemente assorbiti i disegni di legge nn. 57, 234, 1029, 1342, 2495, 2683, 2762 e 3398.

(3537) Deputato TARDITI ed altri. – Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, approvato dalla Camera dei deputati

(902) GENTILE ed altri. – Modifiche al codice civile concernenti disposizioni in materia di figli minori

(1036) CALLEGARO. – Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli

(1276) BUCCIERO. – Nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario sulla prole minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Regolamentazione dell'esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime di visite della prole minore con ampliamento delle funzioni del giudice tutelare

(2253) Paolo DANIELI ed altri. – Istituzione dell'affidamento condiviso dei figli di genitori separati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

* PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3537, 902, 1036, 1276 e 2253, sospesa nella seduta notturna di martedì 17 gennaio 2006.

Comunico il ritiro degli emendamenti di cui sono firmatario.

Passiamo all'articolo 1 su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

* CALVI (DS-U). Signor Presidente, prima che si proceda alla verifica del numero legale, in considerazione del fatto che in questo momento partecipano alla seduta delle Commissioni riunite numerosi senatori diversi dai componenti effettivi delle medesime, la invito a verificare che per ciascuno di essi sia stata previamente comunicata per iscritto la necessaria sostituzione, affinché dei medesimi possa tenersi conto ai fini del raggiungimento del predetto numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, la Presidenza sta procedendo a tale verifica.

(Segue la verifica della regolarità delle sostituzioni).

A seguito della verifica della regolarità delle sostituzioni richiesta dal senatore Calvi, comunico che non è possibile dare inizio alle votazioni. Sospendo pertanto la seduta, avvertendo che la stessa riprenderà alle 14,30 per proseguire in sede deliberante la discussione congiunta dei disegni di legge in materia di affidamento condiviso.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, le faccio notare che non era in programma una seduta delle Commissioni riunite per le ore 14,30 di oggi, né in generale era previsto che dovessero proseguire i lavori. Su questo non transigo: mi rincresce, ma non può essere convocata una seduta. Alle 14,30 discuterete questo provvedimento da soli; io, però, farò qualche comunicazione alla stampa sul modo di procedere che è stato seguito.

* PRESIDENTE. Senatore Zancan, in merito all'eccezione regolamentare da lei avanzata, le ricordo che intendo soltanto sospendere la seduta delle Commissioni riunite; quindi questa potrà essere benissimo ripresa alle 14,30.

Per quanto riguarda poi il fatto che dovremo discutere da soli i disegni di legge in titolo, sarà ovviamente difficile procedere, però ho il dovere di fare qualsiasi tentativo per condurre in porto questo delicatissimo provvedimento.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, le segnalo che questo delicatissimo provvedimento lei lo colloca in un orario in cui tutti hanno preso altri impegni, perché è fuori dalla scansione del calendario di questa settimana. Lo faccia, si assuma la responsabilità politica. Non c'è nel programma: mai è successo che una sospensione porti a creare una nuova seduta.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

I lavori, sospesi alle ore 9,30, sono ripresi alle ore 14,45.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

Passiamo all'emendamento 1.1.

MAGISTRELLI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, annuncio il ritiro degli emendamenti 1.3, 1.4, 1.11, 1.16, 1.17, 1.19, 1.21, 1.27, 1.32, 1.59, 1.63, 2.5, 2.16 e 2.18 e intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento testé posto in votazione.

L'emendamento 1.1 è stato pensato per colmare le lacune di questo disegno di legge. Più volte abbiamo ripetuto che l'accoglimento di un emendamento qualsiasi determinerà il ritorno del provvedimento alla Camera con il rischio di non fare in tempo ad approvarlo. Tuttavia desidero rivolgere a tutti i colleghi un appello perché il disegno di legge, così come

è stato formulato, a mio avviso contiene alcune lacune. Infatti, se una mamma non vuol far vedere il figlio al padre riuscirà comunque nel suo intento. Attualmente il padre non ha alcun sostegno di tipo legislativo e una legge pertanto è assolutamente necessaria. Ciò non toglie però che il provvedimento al nostro esame sia lacunoso. Stiamo votando una proposta di legge non buona perché con essa non si elimina il rischio che il padre continui a non vedere il figlio.

Vi chiedo pertanto di prestare particolare attenzione all'emendamento 1.1, soprattutto nella parte in cui si stabilisce: «In caso di violazione non episodica dell'obbligo di cui al comma precedente il giudice, su richiesta del genitore interessato, intima al genitore con il quale i figli convivono stabilmente di consentire la frequentazione periodica. In caso di inottemperanza all'intimazione, il giudice dispone l'intervento dei servizi sociali e, valutate le circostanze, può disporre l'affidamento dei figli ai servizi sociali».

Questa è l'unica norma che dà al padre la possibilità di vedere i figli che altrimenti non riuscirebbe ad incontrare, perché determina un'attivazione da parte della madre la quale, per evitare l'intervento dei servizi sociali e quindi di figure educative esterne al nucleo familiare originale, si renderà parte attiva per fare in modo che il rapporto col padre sia effettivo ed efficace. In mancanza di questa norma i padri rischiano, anche con l'affidamento condiviso, di continuare a non vedere i figli.

Questa disposizione parla comunque di affidamento condiviso, come si può constatare leggendo il terzo comma. Non si tratta di una norma a tutela di un genitore rispetto all'altro perché la regola rimane quella dell'affidamento condiviso. Sarà il giudice a valutare se ricorrono o meno le circostanze per un affidamento congiunto dei figli ad entrambi i coniugi. Naturalmente vengono descritte anche le condizioni. Non è una formula generica, come quella contenuta nella proposta che ci accingiamo ad approvare. Ritengo dunque che questo emendamento aiuti a rendere effettivo l'affidamento condiviso. Non dobbiamo avere paura del tempo e pertanto insisto affinché venga accolto dai colleghi l'emendamento in questione, sul quale ovviamente esprimo parere favorevole a nome del mio Gruppo.

GUBETTI, *relatore per la 2^a Commissione*. Intervengo brevemente in dichiarazione di voto sull'emendamento in esame. Con questa proposta si riscrive completamente l'articolo 1, in alcune parti in modo pregevole, in altre in maniera non esente da possibili critiche. In ogni caso tutte le disposizioni contenute nell'emendamento fanno riferimento ad azioni che il giudice può comunque porre in essere, ovviamente se ci troviamo di fronte ad un giudice di buon senso.

Si tratta quindi di un atto di fiducia nei confronti dei giudici, in considerazione del quale invito la senatrice Magistrelli e gli altri colleghi a ritirare l'emendamento in esame.

* CALVI (*DS-U*). Senatore Gubetti, è proprio questo il punto sul quale dissento profondamente. Il legislatore ha il dovere di dare indicazioni pre-

cise e di non affidarsi alla libera interpretazione del magistrato, che potrà valutare e interpretare liberamente la norma nei limiti in cui il legislatore circoscrive la lettura della fattispecie. In questo caso non ripeterò quanto detto dalla senatrice Magistrelli circa le condizioni nelle quali stiamo votando e le prospettive verso le quali stiamo andando.

Voglio tuttavia ribadire, come ho fatto per i miei emendamenti che si muovono in questa ottica, il mio consenso all'emendamento in esame per una ragione politica. Il mio giudizio sarà positivo se l'emendamento sarà accolto; se, invece, non sarà accolto è bene che rimanga agli atti del Parlamento questa indicazione della nostra volontà di riformulare l'articolo 155 del codice civile. Tutto ciò affinché il futuro legislatore, fra qualche mese, non debba iniziare daccapo ma abbia sul suo tavolo le indicazioni sulle quali questo ramo del Parlamento ha meditato in poco tempo ma con molta accuratezza, mentre l'altro ramo del Parlamento ha per lungo tempo riflettuto intelligentemente, anche se a nostro avviso con alcune lacune.

Esprimo quindi un voto favorevole sull'emendamento 1.1, anche in relazione a questa finalità che riguarda la futura riformulazione di una materia di una delicatezza straordinaria e che pertanto non può essere trattata in modo giuridicamente errato, come noi reputiamo si stia facendo.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Magistrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

CENTARO (FI). Signor Presidente, sottoscrivo tutti gli emendamenti a firma dei senatori Izzo e Fasolino, presentati in ordine al testo base, e li ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.36.

* CALVI (DS-U). Nell'esprimere a nome del mio Gruppo il voto favorevole sull'emendamento della collega Magistrelli, il cui contenuto è più o meno analogo a uno dei punti su cui mi sono soffermato, vorrei ribadire quale è l'idea di fondo di questa posizione.

Abbiamo riscritto l'articolo 155, cui poi è stato aggiunto l'articolo 155-bis. Abbiamo, anzi avete, con questa legge, voluto ridefinire l'istituto, dando priorità all'affido condiviso; tuttavia l'affido in via esclusiva è rimasto in qualche modo oscurato. Spiego il senso di questa mia affermazione: certo, è vero – mi rimprovererebbe subito il senatore Gubetti – che poi sarà il saggio magistrato a decidere come regolare l'affido esclusivo...

GUBETTI, *relatore per la 2^a Commissione*. Ho imparato da lei, senatore Calvi.

CALVI (*DS-U*). Sono sempre dell'idea che il magistrato sia saggio ed equilibrato, ma più saggi ed equilibrati dobbiamo essere noi, per cui credo che sia interesse del figlio e dei genitori stabilire per legge quali sono le condizioni dell'affido esclusivo.

Sono consapevole, perché questa obiezione è stata avanzata, della norma del codice civile che all'articolo 155-*bis* definisce la fattispecie, a partire però – a mio avviso correttamente – dall'ottica della tutela del minore, tant'è che quanto al rapporto con i genitori separati prevede espressamente che :« ...il figlio minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi...», una formulazione questa che opportunamente stabilisce che l'interesse prioritario è quello del minore.

Tuttavia, va considerato che in questo caso ci stiamo riferendo a minori i cui genitori hanno motivi di contrasto tali da averli condotti alla separazione e rispetto ai quali il magistrato è chiamato a decidere se il figlio debba essere affidato congiuntamente o disgiuntamente, in via esclusiva, ad uno dei genitori. In questo caso occorre quindi tenere presente che al di là dell'interesse del figlio, che è comunque prioritario, è opportuno stabilire regole che diano ai genitori la possibilità di intervenire, ad esempio per quanto riguarda l'educazione dei propri figli. Basti pensare alla scelta della scuola per un bambino i cui genitori sono di religione diversa o di ideologie differenti; ebbene in questo caso credo che non è il bambino ad avere interesse ad interloquire con i genitori, ma che i genitori debbano decidere nell'interesse del bambino quando, non congiuntamente, ma in via esclusiva, il minore è stato affidato ad uno dei due genitori. In tal senso credo che colmare questa lacuna sia importante e fondamentale ed è per questa ragione che insisto sull'opportunità dell'emendamento 1.36 nell'auspicio che venga accolto se non in questa sede, in prospettiva nella prossima legislatura, quando inevitabilmente saremo chiamati a correggere la norma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.36, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.37 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.38.

* CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, spero di non abusare della pazienza dei colleghi intervenendo brevemente sull'emendamento in esame, come invece mi sembra di comprendere da alcuni atteggiamenti, o che non ci si distraiga eccessivamente leggendo i quotidiani mentre stiamo discutendo di un tema molto delicato. Il problema della competenza del tribunale è, fondamentale e il primo dovere è quello di stabilire quale sia il giudice naturale, cioè a chi rivolgersi. In questo caso la scelta potrebbe cadere su tre diversi giudici; infatti, va considerato che competente terri-

torialmente è il tribunale di residenza di uno dei due genitori, e se ci riferiamo al minore il tribunale competente sarà quello dove risiede il genitore affidatario. Il problema però nasce in caso di affidamento congiunto, per diventare poi ancora più complesso quando è necessario prendere una decisione in ordine ad una questione che attiene sia ai genitori che al bambino. Ebbene, in questo caso mi chiedo a chi si rivolgerà l'avvocato e se si troverà ad esercitare presso due diversi tribunali.

SEMERARO (AN). Il domicilio è convenuto.

* CALVI (DS-U). Non è così, perché è proprio questa la regola generale e spero, senatore Semeraro, che ascoltando la mie ragioni decida di votare a favore dell'emendamento in esame.

Torno a ribadire che la competenza spetta al tribunale del luogo di residenza del coniuge convenuto, ma se si tratta di minore in affidamento congiunto si pone il problema di quale sia il tribunale competente; la cosa diventa ancora più complessa se la questione interessa sia il genitore che il figlio minore, posto che in questo caso dovremo scegliere tra il tribunale di residenza del minore e quello di residenza del genitore. Ne consegue l'importanza di definire con chiarezza la situazione e quindi stabilire a quale magistrato ci si debba rivolgere, altrimenti ci troveremo di nuovo di fronte a controversie che non finiscono mai e magari si dirà che la colpa è degli avvocati che non conoscono la legge oppure che intendono guadagnare tempo a fini di lucro, come spesso ho sentito ingiustamente affermare. In questo caso invece la definizione di una norma chiara eliminerebbe qualsiasi possibilità di equivoco e per questa ragione mi permetto di insistere sull'opportunità dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.38, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.39, 1.40 e 1.41 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 1.43.

* CALVI (DS-U). Signor Presidente, la senatrice Franco Vittoria, prima firmataria della proposta in esame, in fase di illustrazione ha già indicato le finalità dei suoi emendamenti che mi ha pregato di sottolineare nuovamente in sede di dichiarazione di voto.

L'emendamento 1.43 ha a nostro avviso un forte rilievo, posto che ai fini dell'assegnazione della casa familiare si prevede che il giudice debba tenere conto anche delle condizioni economiche dei coniugi. Mi sembra che si tratti di una norma saggia ed equilibrata che affido alla vostra valutazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.43, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.45 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.48.

* CALVI (DS-U). Mi scuso nuovamente con i colleghi se abuso del loro tempo intervenendo anche su questo emendamento, tuttavia, come avrebbe detto De Gasperi, tutto mi è ostile tranne la vostra personale cortesia che mi consente di intervenire.

Desidero innanzi tutto segnalare che nell'emendamento in esame si prevede esplicitamente che: «Il giudice può disporre la revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare nel caso in cui l'assegnatario non vi abiti stabilmente ovvero contragga nuovo matrimonio». Viceversa, nel testo del provvedimento non vengono fornite precisazioni a riguardo e quindi si potrebbe quasi dedurre che la revoca del provvedimento si abbia anche a fronte di una convivenza *more uxorio* da parte di uno dei due coniugi. Credo che una affermazione di questo genere sia addirittura disumana, dal momento che, stante la legge, la scelta di vivere *more uxorio* perché si è legati da un profondo legame affettivo potrebbe rappresentare uno strumento di ricatto da parte dell'altro coniuge, il quale potrebbe decidere di rivolgersi al giudice per revocare l'assegnazione della casa familiare con tutte le conseguenze che si possono immaginare. Questa norma è di una gravità straordinaria e quindi vi prego di riflettere sul nostro emendamento e di esprimere il vostro voto con la coscienza in mano oltre che con la ragione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.48, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.49 è stato ritirato.

CALVI (DS-U). A nome mio e della senatrice Magistrelli, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 1.50, presentato dal senatore Zancan.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.50, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.51, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.52, 1.54 e 1.57 sono stati ritirati.

MAGISTRELLI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.59 e 1.63.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 1.60 e 1.61 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 1.64.

* CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, questo emendamento è necessario per stabilire che l'assegno venga versato direttamente all'avente diritto e al genitore che anticipa le spese. La proposta tende a dare una maggiore responsabilità e dignità a tale versamento e anche a garantire la possibilità che colui che ha anticipato le spese, o che ne ha diritto, sia responsabile delle condotte determinate da questa situazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.64, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.65 è stato ritirato.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 1.67 e 1.68.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.67, presentato dai senatori Zancan e Calvi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.68, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.69 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.70.

* CALVI (*DS-U*). Anche questo emendamento cerca di riparare un'ulteriore lacuna ordinamentale riguardo ai profili attinenti l'affidamento dei figli presso terzi. Si potrebbe obiettare che il giudice può agire egualmente, anche senza la modifica proposta con questo emendamento. Ritengo invece, che questa volta il giudice non possa fare nulla se non attraverso una coazione che giudico assolutamente inammissibile.

Credo inoltre che, così come per l'affidamento congiunto ed esclusivo, quando vi sono gravi motivi o ripetute violazioni degli obblighi inerenti la potestà genitoriale, il giudice competente per la separazione oppure il tribunale dei minorenni possa determinare un affido presso terzi,

stabilendo anche le modalità di questo affidamento. Se non si prevede questa possibilità, si rischia di provocare un vuoto normativo, rendendo necessaria non l'interpretazione della legge, ma addirittura una intromissione del giudice nei poteri del legislatore, perché egli dovrà colmare una lacuna. Credo che sia giusto, invece, accogliere questo emendamento che regola l'affidamento dei figli presso terzi.

* PRESIDENTE. Non discuto sul merito ma vorrei ricordare che gli istituti di educazione, che in questo caso vuol dire gli istituti di assistenza, saranno chiusi definitivamente entro il 31 dicembre di quest'anno.

Metto ai voti l'emendamento 1.70, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti da 1.71 a 1.74 sono inammissibili.

Metto ai voti l'articolo 1.

É approvato.

Passiamo all'articolo 2 su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

Passiamo all'emendamento 2.1.

* CALVI (*DS-U*). L'emendamento 2.1 è soppressivo dell'intero l'articolo 2. Siccome successive proposte emendative trattano la materia con più precisione, non mi dilungherò e mi rimetto a quanto esporrò in occasione di quegli emendamenti. D'altronde ho già anticipato la questione poco fa: siamo di fronte ad una modifica del codice di procedura civile attinente proprio la competenza del tribunale.

Mi limito a preannunciare il voto favorevole della mia parte politica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ritiro gli emendamenti 2.2 e 2.4.

MAGISTRELLI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.5.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.7 è stato ritirato.

Ritiro gli emendamenti 2.8 e 2.10.

Metto a i voti l'emendamento 2.12, presentato dalla senatrice Franco e da altri senatori.

Non è approvato.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 2.14.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dai senatori Zancan e Calvi.

Non è approvato.

MAGISTRELLI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.16 e 2.18.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 2.17 e 2.19 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dalla senatrice Magistrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 3.

Ricordo che gli emendamenti da 3.1 a 3.3 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4.

Ritiro gli emendamenti 4.3 e 4.5.

Ricordo inoltre che gli emendamenti da 4.8 a 4.10 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento al titolo 1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione finale.

* CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, desidero ribadire che nel corso della mattinata, insieme al senatore Zancan, avevamo evidenziato che molti senatori oggi non sarebbero stati in grado di essere presenti per impegni assunti in precedenza. Si era pertanto convenuto, con un *gentleman agreement*, come spesso avviene in questa Commissione, che oggi avremmo concluso la votazione degli articoli rinviando le dichiarazioni di voto finali all'inizio della prossima settimana. Voglio ricordare a tutti voi che non soltanto i Gruppi presenti ma anche i rappresentanti dei

Gruppi ora assenti avevano acconsentito di svolgere la discussione in sede deliberante mostrando ampia disponibilità. Nessuno di noi pensa di utilizzare lo strumento della richiesta di rimessione in Aula della sede deliberante e, pur tuttavia, insisto nel chiedere che di fronte all'atteggiamento corretto da noi mantenuto vi sia un atteggiamento altrettanto corretto da parte vostra finalizzato a consentirci di intervenire tutti in dichiarazione di voto. Oggi – ripeto – sono assenti interi Gruppi ai quali deve essere data la possibilità di svolgere la propria dichiarazione di voto, che non occuperà poi troppo tempo.

BAIO DOSSI, *relatrice per la Commissione speciale in materia di infanzia e minori*. Non sapevo di questo dialogo intercorso tra gli esponenti di alcuni Gruppi e il Presidente.

Poiché il provvedimento al nostro esame, sia alla Camera che al Senato, ha visto un voto trasversale, pur con alcune differenze all'interno dei vari Gruppi, non credo che la dichiarazione del senatore Calvi vada interpretata come una mancanza di volontà ad approvare il disegno di legge al nostro esame. La prossima settimana saremo in Senato per i lavori dell'Assemblea e possiamo pertanto prevedere una seduta allo scopo di consentire a chi oggi è assente di svolgere la propria dichiarazione di voto. La ritengo una soluzione di buonsenso, proprio in considerazione del fatto che il disegno di legge finora ha ottenuto un consenso trasversale. Credo che questo rinvio non tolga nulla all'approvazione del provvedimento e pertanto chiedo di accogliere la proposta del senatore Calvi. Oggi, del resto, abbiamo dato prova di una volontà politica finalizzata all'approvazione del provvedimento in esame, poiché se non avessimo voluto approvarlo non avremmo bocciato tutti gli emendamenti, nonostante il fatto che alcune dichiarazioni, come quelle della senatrice Magistrelli e del senatore Calvi, fossero non soltanto accettabili nel merito ma addirittura condivisibili. Il fatto di avere bocciato tutti gli emendamenti sta a dimostrare la nostra volontà di approvare il disegno di legge.

BOREA (*UDC*). Questa mattina, essendo presente ai lavori delle Commissioni riunite, al termine della seconda sospensione della seduta ho registrato le dichiarazioni del senatore Zancan, il quale ha protestato per qualcosa che non sono riuscito a comprendere bene ma di cui ho capito la finalità: revocare il consenso per la deliberante. Tra l'altro so che si è adoperato facendo appello agli altri Gruppi perché da solo non avrebbe i numeri per poterlo fare. A mio avviso, in questa sede è opportuno assumersi la responsabilità politica di votare il provvedimento, giunto ormai in fase di votazione finale. Pertanto, chi non è d'accordo può ricorrere agli strumenti concessi dal Regolamento per opporsi a tale votazione (revoca del consenso per la deliberante) assumendosi la responsabilità politica di far naufragare il provvedimento dopo un lavoro lungo, caratterizzato da sedute notturne e straordinarie.

CIRAMI (*UDC*). Stiamo calmi con certe affermazioni.

BOREA (*UDC*). Sto semplicemente riferendo fatti che chi era presente questa mattina ha potuto constatare. I Gruppi dell'opposizione devono venire allo scoperto e dire se sono d'accordo o meno ad approvare questo provvedimento.

* CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, innanzi tutto desidero censurare il linguaggio triviale con il quale il senatore Borea ha esposto la situazione affermando che le opposizioni «devono venire allo scoperto». Evidentemente il collega è abituato ad un altro tipo di rapporti e non a quelli di correttezza istituzionale che abbiamo sempre manifestato in questa sede. In virtù di colloqui avuti in precedenza, ho chiesto che si rispettasse la volontà del collega Zancan – che rappresenta un intero Gruppo parlamentare ed è inoltre vice presidente della 2^a Commissione – di poter intervenire e votare. Ho anche affermato che non abbiamo intenzione di utilizzare lo strumento della revoca della deliberante perché siamo persone serie e il collega Borea non deve mettere in dubbio la serietà con la quale abbiamo fatto questa scelta e la portiamo avanti. Proprio per tale ragione non è il caso di utilizzare le espressioni che egli ha usato.

Abbiamo altri strumenti a disposizione. A questo punto l'opposizione potrebbe alzarsi e far venir meno il numero legale, ma poiché siamo nel Senato della Repubblica desidero che i rapporti di correttezza esistenti siano mantenuti.

ZICCONI (*FI*). Anche se qualche espressione è stata non del tutto opportuna, invito a non dare eccessivo rilievo a talune espressioni che manifestano in realtà lo stato d'animo di chi si è impegnato molto per approvare questo provvedimento, nella consapevolezza che molte difficoltà e qualche perplessità sono state superate attraverso una sorta di compromesso, una specie di compensazione tra pro e contro. Preannuncio quindi il voto fortemente favorevole di Forza Italia su questo disegno di legge e sottolineo che su di esso c'è qualcosa di più della trasversalità: c'è una sorta di diffusione del consenso che si palesa, al di là delle posizioni dei singoli Gruppi, nella volontà complessiva di approvarlo.

Proprio per questa ragione non posso che dare atto al Gruppo DS-U, che rappresenta il più forte partito d'opposizione, rappresentato qui dal senatore Calvi, del fatto che non ha avuto mai nessuna esitazione nel consentire che i lavori si svolgessero in sede deliberante. A nome del Gruppo Forza Italia riconosco in questo caso, ma ritengo che tutti convengano, che si tratta di una prova di volontà politica che rappresenta quasi un miracolo di fine legislatura. Se tale volontà sarà attuata fino in fondo, si trasfonderà in questa legge che potrà rispondere alle tante attese manifestate dal Paese.

A titolo personale devo aggiungere che alcuni degli emendamenti presentati dall'opposizione avevano suscitato in me, come in altri componenti della maggioranza, un interesse notevole, ma le condizioni politiche ci hanno fatto capire che soltanto sacrificando in questo momento alcuni punti di vista sarebbe stato possibile fare quello che volevamo, cioè appro-

vare questo disegno di legge. Ed è solo per questo, onorevole Calvi, che le chiedo di operare un ultimo sforzo di consapevolezza. La frase «uscire allo scoperto», per quanto mi riguarda, non ha nessun senso, quindi non c'è alcun motivo per sciogliere la seduta. Invito dunque tutti a compiere un atto di responsabilità, perché è sufficiente che qualcuno esca dalla Commissione perché non si approvi la legge.

Chiedo al contrario che tutti operiamo un ultimo sforzo – anche perché è noto che in primo luogo molto esponenti dell'opposizione ma anche della maggioranza hanno fatto sacrifici notevoli per essere qui oggi – perché questo atto corale di volontà diventi approvazione del provvedimento, essendo il futuro, a fine legislatura, molto incerto. Chiederei quindi all'opposizione di consentire in questa sede l'approvazione del disegno di legge attraverso il voto favorevole che – ripeto – preannuncio a nome di Forza Italia.

PELLICINI (AN). Aderisco convintamente alle considerazioni del senatore Ziccone, alle quali mi riporto integralmente.

CIRAMI (UDC). *Idem.*

* SEMERARO (AN). Volevo esprimere il mio compiacimento per l'attività, stata svolta oggi pomeriggio dalle Commissioni riunite ed evidenziare il senso di responsabilità anche dell'opposizione che ha offerto la sua presenza perché questo provvedimento andasse a buon fine. Ora, in considerazione di questa manifestata disponibilità, che è assolutamente indiscutibile, volevo invitare il rappresentante dell'opposizione ad un ripensamento, non già in considerazione della valutazione effettiva del disegno di legge, quanto per le difficoltà oggettive che saremmo costretti ad incontrare ove dovessimo differire l'approvazione definitiva alla settimana prossima. Poiché è stata registrata una convergenza di volontà politica, perché così deve leggersi il lavoro che è stato fatto oggi, credo che il differimento andrebbe ad urtare contro difficoltà di carattere oggettivo legate anche ad un sistema temporale estremamente rigido e costretto; per cui rinnovo l'invito all'opposizione, e soprattutto al senatore Calvi, a modificare il proprio atteggiamento.

Svolgiamo oggi le dichiarazioni di voto e concludiamo in bellezza questo lavoro che per la verità ha rappresentato in fine di legislatura un'esaltazione dei ruoli e soprattutto del senso di responsabilità di tutte le forze politiche.

MONTICONE (Mar-DL-U). Vorrei riallacciarmi a quanto ha appena affermato il senatore Semeraro, però con una diversa prospettiva. Credo sia stato fatto un buon lavoro; tutti abbiamo dimostrato disponibilità a compiere anche un certo sacrificio con riferimento a taluni punti che potevano essere discutibili. Ritengo che proprio questo senso di responsabilità e di buona volontà dovrebbe far propendere per la convocazione di un'ulteriore seduta da programmare all'inizio della prossima settimana

per la conclusione dei lavori. So che ciò comporterebbe un ritardo di alcuni giorni, ma ricordo che le Commissioni riunite infanzia e giustizia hanno dovuto lavorare con fatica; per cui ora dovrebbero avere tutto lo spazio necessario per lavorare, dovrebbe essere loro riconosciuto una sorta di diritto di precedenza sulle altre Commissioni. Credo che questo sarebbe un atto di stima, di cortesia e di omaggio all'obiettivo contribuito che hanno dato coloro, non io, che hanno ritirato gli emendamenti, consentendo loro d'esprimere la loro valutazione.

Non mi alzerò da questo banco per fare mancare il numero legale, questo è evidente, perché la Commissione speciale in materia infanzia e minori ha molto sofferto in questa legislatura, come sa bene il presidente Bucciero, per portare avanti alcuni principi che sono compresi in questo disegno di legge.

Ritengo quindi che le Commissioni riunite infanzia e giustizia abbiano il diritto di pretendere da tutte le altre Commissioni e dai colleghi, che così generosamente hanno partecipato a questa seduta, una nuova convocazione per la votazione finale di questo provvedimento tra martedì e mercoledì, a qualunque ora del giorno o della notte. In questo modo si manifesterebbe anche apprezzamento a tutti i colleghi che si sono interessati della materia e che oggi non sono presenti.

SANTELLI, *sottosegretario per la giustizia*. Ovviamente si tratta decisioni che spettano puramente alle Commissioni riunite ma mi permetto di fare una raccomandazione, conoscendo comunque il sacrificio che il Senato ha compiuto per questo disegno di legge a causa della brevità dei tempi della discussione. Essendo stata personalmente protagonista del lavoro molto duro svolto alla Camera dei deputati, mi permetto di rivolgermi al senatore Calvi, ricordandogli che proprio il Gruppo dei democratici di sinistra ha avuto non solo un atteggiamento costruttivo, ma ha pienamente contribuito per alcune parti alla scrittura di questo testo. Se fossimo in un momento normale, la forma e la correttezza dei lavori, anche per lasciare traccia delle dichiarazioni dei singoli Gruppi, renderebbero la richiesta di rinvio accoglibile senza troppe conseguenze.

Sfortunatamente stiamo lavorando in una situazione di emergenza, per cui quello che rilevo è che rinviando oggi ci esponiamo a un rischio: questa Commissione per qualche settimana non è riuscita ad esaminare questo disegno di legge per assenza del numero legale. Allora in questo momento non stiamo decidendo soltanto se approvare oggi il disegno di legge; stiamo decidendo consapevolmente di assumerci il rischio che la settimana prossima, per condizioni indipendenti dalla nostra volontà, non saremo in grado di assolvere a questo compito. Ricordo ancora che le Commissioni riunite per alcune settimane non hanno potuto esaminare il disegno di legge in titolo per la mancanza della presenza del prescritto numero di senatori. Ribadisco che molti senatori fanno parte di altre Commissioni, per cui maggioranza e opposizione devono essere consapevoli che anche la prossima settimana non sarà facile raggiungere il numero legale.

* PRESIDENTE. Preliminarmente vorrei dare atto al senatore Calvi che in effetti mi sono dichiarato disponibile questa mattina – quando non si sapeva se avremmo raggiunto il numero legale, né era dato conoscere l’atteggiamento di chi, presentando emendamenti, si dimostrava dissenziente – a sostenere la proposta dello stesso senatore Calvi; mi ero cioè dichiarato disponibile a procedere alla discussione e alla votazione degli emendamenti e all’eventuale rinvio delle dichiarazioni di voto finali, onde consentire ai Capigruppo ora assenti – mi riferisco ad esempio al senatore Zancan – di essere presenti. Ciò in linea con uno stile che ha improntato i lavori delle Commissioni 2^a e infanzia riunite, al fine di contemperare le esigenze di tutti i Gruppi.

Tuttavia, desidero ricordare, soprattutto al senatore Calvi ed alla senatrice Magistrelli, che ho condiviso le stesse perplessità da loro manifestate sul presente disegno di legge, tant’è che se hanno avuto il tempo e la cortesia di leggere i miei emendamenti avranno avuto certamente modo di accorgersi che per molti versi essi rispecchiano le stesse perplessità e preoccupazione avanzate da entrambi. Si tratta, peraltro, di grosse perplessità che ho segnalato sin dall’inizio della discussione di questo provvedimento e che mi hanno spinto ad affermare che la normativa in esame, pur costituendo un segnale positivo, dal punto di vista tecnico avrebbe potuto creare notevoli problemi. Personalmente sono sempre stato poco propenso a delegare tutto alla interpretazione dei magistrati, tuttavia ho esplicitamente dichiarato che avrei ritirato i miei emendamenti, sia pure *oborto collo*, perché ho ritenuto che fosse opportuno dare alla magistratura più fiducia di quanto in genere io stesso sia disposto a dare. Ripeto, ho ritirato i miei emendamenti proprio perché ritenevo che a questo punto fosse utile affidare l’interpretazione della norma alla magistratura, per poi verificare nel corso dei prossimi due anni e nell’ambito della nuova legislatura il grado di saggezza con cui la magistratura avrà recepito questa apertura di fiducia, dopo di che il Parlamento sarà libero di mettere nuovamente mano a questa delicatissima materia.

Per altro, ancora una volta con rammarico sono costretto a segnalare la superficialità con cui la Camera ha affrontato l’esame di questo provvedimento. Personalmente sono dell’avviso che la Camera, di fronte alla congerie di disegni di legge che si è trovata a dover esaminare e discutere, abbia deciso di farne un riassetto che però è risultato del tutto insoddisfacente sia per il sottoscritto che per molti dei colleghi presenti. Abbiamo dovuto quindi prendere atto della situazione e del fatto che la Camera non ci ha posto nelle condizioni di operare nel modo migliore, probabilmente sperando nel futuro.

Ecco perché avendo fatto quello che considero un grosso sacrificio ritirando degli emendamenti della cui opportunità ero convintissimo, mi permetto di invitare i colleghi a dimostrare analogo senso di responsabilità. Dico questo proprio perché convengo con coloro che in questa sede sostengono che forse la prossima settimana non sarà possibile garantire il numero legale. Siamo infatti giunti alla fase finale della legislatura e come è noto i componenti delle Commissioni 2^a e infanzia fanno parte an-

che di altre Commissioni che ovviamente saranno chiamate ad approvare numerosi provvedimenti con l'inevitabile affanno di questi ultimi giorni. Credo che i colleghi che come me hanno l'esperienza di altre legislature ricordano ad esempio quanto si è verificato al termine della XIII legislatura, quando vi fu un'analoga sovrapposizione nei lavori parlamentari e la mia parte politica, allora all'opposizione, contribuì con grande senso delle istituzioni al varo di provvedimenti importanti.

Chiedo quindi lo stesso sacrificio ai colleghi dell'opposizione, anche in considerazione delle analoghe perplessità da me esplicitamente manifestate sul provvedimento in esame, che sono state ormai verbalizzate e che quindi fanno venire meno questioni di tipo politico.

L'unico rammarico è che il senatore Zancan – di cui conosciamo tutti la posizione – non essendo presente ai lavori odierni non potrà svolgere la sua dichiarazione di voto finale, ma alla luce degli interventi svolti dal collega nel corso dell'esame del provvedimento, credo che ci perdonerà se decidiamo di procedere con i nostri lavori.

* CALVI (DS-U). Ringrazio il Presidente ed i colleghi Ziccone, Semeraro, e Monticone per la pacatezza con la quale hanno saputo esporre ragioni sia pure diverse, tuttavia tese ad affrontare con ragionevolezza il problema. Vorrei però sottolineare un fatto, posto che mi sembra di assistere ad un processo in cui si fanno le eccezioni preliminari ma le parti continuano a discutere di diritto sostanziale. In questo caso stiamo dibattendo di una questione di *fair play* che attiene semplicemente al regolare svolgimento del nostro lavoro e naturalmente non al merito; ciò detto mi scuso fin d'ora per una certa passionalità con cui ho inteso rispondere a quella che pur non essendolo poteva comunque apparire come una sorta di provocazione politica gratuita, non giustificata né giustificabile.

Al di là del merito del disegno di legge in esame, come il Presidente sa bene – ne abbiamo infatti parlato diffusamente – convengo con gran parte delle considerazioni da lui esplicitate, tant'è che numerosi nostri emendamenti erano in qualche modo convergenti con quelli da lui presentati, e questo perché il presidente Bucciero come me – in questo ambito certamente più del sottoscritto – esercita ed ha esercitato la professione di avvocato e quindi sa bene quali sono i problemi e le possibili soluzioni.

Quello che abbiamo posto non è pertanto un problema politico, ma di politica del diritto che nasce dalla nostra comune esperienza, in base alla quale credo che abbiamo avuto ragione a lamentare certe discrasie di ordine sistematico che si evidenziano nel provvedimento in esame, anche se ciò non ha naturalmente impedito di confrontarci con tranquillità e pacatezza. Abbiamo ritirato gran parte degli emendamenti per soffermarci a discutere dei punti fondamentali rispetto ai quali il dissenso era maggiore proprio per verificare la possibilità di accogliere qualche parte del provvedimento e quindi consentire alla Camera di intervenire ulteriormente.

Quanto detto, però, non c'entra nulla con la discussione che stiamo svolgendo oggi e mi sembra importante ricordarlo ai colleghi. Questa mattina il collega Zancan, che è il vice presidente della 2^a Commissione ed il

rappresentante di un Gruppo parlamentare che ha partecipato attivamente all'esame del provvedimento, ha fatto presente che aveva un improrogabile impegno a Torino, preso quando non era prevista alcuna seduta delle Commissioni riunite. Egli ha sollevato anche una questione procedurale che lascerei da parte perché vorrei risolvere questo problema non con gli strumenti procedurali, ma sul piano di quel *fair play* che deve improntare il rapporto fra noi tutti.

PRESIDENTE. La questione posta era infondata.

CALVI (*DS-U*). Ricordo che sono stato io stesso a proporre di continuare i nostri lavori per chiudere la parte istruttoria, rinviando le dichiarazioni di voto finali che non potranno essere che brevi, ad una prossima seduta che impegnerà quindi poco tempo. Debbo dire che le osservazioni svolte hanno destato qualche perplessità. Il rischio che noi correremmo appartiene alla nostra responsabilità di parlamentari, nel senso che la prossima settimana, che peraltro penso sarà l'ultima o la penultima della legislatura, ci vedrà tutti comunque presenti. Personalmente non ho mai perduto una seduta di questa Commissione, così come anche molti altri colleghi dell'opposizione; siamo stati presenti, abbiamo dato un contributo e saremo presenti anche la prossima settimana.

Durante la scorsa legislatura – lo voglio ricordare – il Presidente Pera era responsabile della Commissione giustizia e, prima di entrare in Commissione, aspettava fuori dalla porta fino a quando non si raggiungeva il numero legale; lo ricordiamo tutti sulla soglia, in attesa dei senatori. Durante questa legislatura, l'opposizione ha sempre garantito, come oggi, il numero legale, per questo i sospetti avanzati mi offendono. Il rischio appartiene soltanto a quei parlamentari che non hanno il senso della responsabilità, mentre noi l'abbiamo sempre avuto.

Vorrei far osservare infine, che sono mancati ormai solo cinque minuti alle 16; sicuramente non potete pensare che in cinque minuti si discuta e si voti! Per quale motivo si vuole affrontare una sgradevolissima situazione che ci fa chiudere la legislatura in questo modo? Sarebbe meglio rinviare la seduta a martedì, come sicuramente avverrà per le ragioni che tutti quanti conosciamo, perché ormai è tardi e perché il numero legale lo assicuriamo noi. Certo, non voglio imporre nulla e mi rivolgo ancora una volta ai colleghi affinché abbiano la sensibilità necessaria per un rapporto corretto e di *fair play* fra noi tutti. Come ha ricordato il collega Monticone, io sono pronto a discutere anche ora ma non sarebbe corretto nei confronti di chi si è assentato pensando che non saremmo comunque passati alla votazione finale del provvedimento. Si chiuda dunque questa vicenda con un normale sviluppo procedurale dei nostri lavori.

CALLEGARO (*UDC*). Vorrei ricordare al collega Calvi che non può non riconoscere che in questi ultimi dieci anni c'è sempre stato il massimo della comprensione e della cortesia in questa Commissione. La mia preoccupazione è la stessa del sottosegretario Santelli: siamo in una situazione

di emergenza. È vero quello che il senatore Calvi dice sulla responsabilità, ma da un punto di vista realistico non vorrei un domani essere ritenuto corresponsabile dell'impossibilità di raggiungere il numero legale la prossima settimana. Sinceramente non voglio correre questo rischio; si tratta di un rischio reale che può verificarsi di nuovo come è accaduto nelle settimane passate, quando non eravamo in una situazione di emergenza. È una questione di realismo; sono d'accordo con il senatore Calvi nel biasimare gli irresponsabili che non sono presenti, ma purtroppo può accadere spesso che manchi il numero legale com'è avvenuto questa mattina.

La prossima settimana sarà simile a quella che precede le vacanze scolastiche, quindi personalmente non vorrei rischiare, e se non si dovesse raggiungere il numero legale, non mi riterrò corresponsabile dell'accaduto.

* GUBERT (*UDC*). La prossima settimana sarò impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione riunite in considerazione di un impegno istituzionale già assunto: sarò osservatore in una missione in Palestina. Quindi, non potrò partecipare a questa votazione.

Devo anche aggiungere, senatore Calvi, che sinceramente non riesco a capire questa sua resistenza: ha avuto soddisfazione nel riconoscimento della piena partecipazione ai lavori; di fronte c'è il rischio che magari il provvedimento non giunga a buon fine. Si dovrebbe riflettere sul fatto che, mettendo sui piatti della bilancia il mancato *fair play* verso un collega o un Gruppo di questa Commissione e il rischio che non si arrivi ad approvare questo provvedimento, a me sembra che pesi molto di più la seconda possibilità.

* PRESIDENTE. Una possibile proposta di mediazione fra le differenti indicazioni emerse circa il modo più opportuno di proseguire l'esame potrebbe essere rappresentata dalla scelta di dare inizio, già nella seduta in corso, alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge n. 3537 nel suo complesso, riservando però ad una breve seduta da tenersi nella prossima settimana la conclusione dello svolgimento delle dichiarazioni di voto da parte dei rappresentanti dei Gruppi assenti e di quelli che comunque non intendono effettuarle nella giornata odierna, nonché la votazione finale sul predetto disegno di legge. Mi consentirete di prendere accordi con il presidente Caruso per sapere se è possibile riconvocare la Commissione martedì sera o mercoledì pomeriggio.

Resta ovviamente inteso che tutti i Gruppi dovranno impegnarsi al fine di fare in modo che nella seduta che verrà tenuta nella prossima settimana sia possibile raggiungere il numero legale.

CALVI (*DS-U*). Vorrei esprimere consenso per la proposta avanzata dal presidente Bucciero.

BOREA (*UDC*). Intervengo in dichiarazione di voto per annunciare il voto favorevole del Gruppo UDC al provvedimento in esame.

* CALVI (*DS-U*). Vorrei far presente al collega Borea che al momento non siamo in fase di dichiarazione di voto ma stiamo discutendo di altro, ovvero della proposta avanzata dal Presidente. Non è necessario che il senatore Borea si esibisca in questo modo.

BOREA (*UDC*). Io non mi esibisco affatto e non le consento di apostrofarmi in questo modo!

* PRESIDENTE. La mia è una proposta di mediazione sulla quale chiedo a tutti voi di intervenire per esprimere il vostro parere. Nel caso in cui foste contrari, vi pregherei di presentare ulteriori proposte.

VANZO (*LP*). Signor Presidente, sono assolutamente favorevole alla proposta da lei avanzata. Il nostro Gruppo è disponibile a qualsiasi formula che consenta l'approvazione del provvedimento. Non vorrei però che le perplessità espresse in passato sul disegno di legge in esame esitassero, per questo contrasto acuto, in un nulla di fatto, perché in tal modo daremmo prova di ipocrisia al Paese. Dobbiamo assumerci pertanto le nostre responsabilità.

MONTICONE (*Mar-DL-U*). Sono favorevole alla proposta avanzata dal presidente Bucciero.

PRESIDENTE. Colleghi, poiché non si fanno osservazioni, la proposta si intende accolta.

Pertanto, chi desidera svolgere oggi la propria dichiarazione di voto può prendere la parola.

ZICCONI (*FI*). Signor Presidente, la mia sarà una dichiarazione brevissima perché il senso del mio ultimo intervento rappresenta già una dichiarazione di voto. In questa sede desidero ribadire che dal dibattito, fin qui estremamente articolato, è emerso, nel Gruppo Forza Italia come nel resto della maggioranza, un comune sforzo finalizzato a dare al Paese un messaggio positivo mostrando sensibilità su questi temi. Siamo convinti che alcune indicazioni siano estremamente preziose per il modo in cui questi problemi dovranno essere affrontati in futuro. Certamente però non approvare il provvedimento sarebbe molto più grave che pensare alla possibilità di eventuali correzioni future.

Questo convincimento mi fa ritenere che il provvedimento passerà con un ampio consenso e pertanto manifesto il voto favorevole del mio Gruppo.

CALLEGARO (*UDC*). Credo che ben pochi disegni di legge siano stati discussi in modo tanto approfondito e appassionato.

(Il senatore Borea abbandona l'Aula)

(*Segue CALLEGARO*). Benché tutti avessimo obiezioni da avanzare, di fronte alla ristrettezza dei tempi si è ritenuto prioritario fare in modo che questo provvedimento diventasse legge. Da parte dei cittadini era emersa infatti la necessità di porre la parola fine a questa vicenda. Abbiamo discusso a lungo e sono state avanzate proposte accettabili e serie. Io stesso cinque anni fa ho presentato un disegno di legge pressoché identico e in questa occasione ho presentato alcuni emendamenti. Tuttavia, di fronte all'emergenza e alla necessità di emanare una normativa per quei cittadini che si trovano in una situazione particolarmente difficile, ho ritirato le mie proposte emendative. Ritengo pertanto che prima della fine della legislatura questo disegno di legge debba essere approvato e a tale scopo, a nome del Gruppo UDC, esprimo un parere favorevole.

VANZO (*LP*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare che la Lega voterà a favore di questo provvedimento che, anche se presenta passaggi che in un prossimo futuro potranno essere migliorati, fornisce comunque una risposta a tutti quei genitori che non riescono più a vivere serenamente il loro rapporto con i figli. Siamo pertanto soddisfatti che questo provvedimento sia arrivato a buon fine e ribadiamo il nostro voto favorevole.

* CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, per un atto di rispetto e di amicizia nei suoi confronti, volevo sottolineare che oggi, cercando di tutelare gli interessi del collega Zancan, che mi sembrava giusto tutelare, ho assunto le vesti del difensore più che del Capogruppo.

Per quanto mi riguarda farò una dichiarazione di voto molto breve nel corso della prossima seduta, ma fin d'ora desidero ribadire ai pochi colleghi rimasti che la particolare durezza di alcune espressioni da me utilizzate nasceva dal fatto che mi sembrava giusto tutelare un collega, Vicepresidente e Capogruppo, il quale è partito convinto che oggi le dichiarazioni di voto non si sarebbero svolte. Mi sembrava giusto farlo.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE NN. 3503, 57, 234, 1029, 1342, 2495, 2683, 2762 e 3398-A

d'iniziativa governativa; d'iniziativa dei senatori Eufemi, Cutrufo e Ciccanti; d'iniziativa del senatore Gentile; d'iniziativa dei senatori Montagnino, Manzione, Soliani, Toia, Dentamaro, Petrini, Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli, Baio Dossi, Gaglione, Liguori, Bastianoni, Battisti, Bedin, Castellani, Coletti, Coviello, D'andrea, Dettori, Fabris, Filippelli, Giaretta, Lavagnini, Mancino, Monticone, Righetti, Vallone, Veraldi e Treu; d'iniziativa dei senatori Tredese e Fasolino; d'iniziativa dei senatori Longhi, Flammia, Baio Dossi, Baratella, Basso, Battafarano, Boco, Boldi, Bonavita, Bonfietti, Borea, Brunale, Brutti Massimo, Brutti Paolo, Caddeo, Calvi, Cambursano, Carrara, Cozzolino, D'andrea, Danzi, Dato, De Petris, De Zulueta, Del Turco, Di Girolamo, Fabbri, Falomi, Fasolino, Fassone, Filippelli, Formisano, Garraffa, Gasbarri, Grusso, Iovene, Liguori, Maconi, Malabarba, Marino, Maritati, Mascioni, Massucco, Michellini, Montino, Morando, Muzio, Pagano, Pagliarulo, Pascarella, Pessina, Peterlini, Piatti, Piloni, Pizzinato, Rotondo, Salini, Salvi, Salzano, Sambin, Sodano Tommaso, Stanisci, Togni, Tomassini, Tonini, Tredese, Ulivi, Vicini, Vitali, Viviani, Zanda, Meduri e Gubert; d'iniziativa della senatrice Alberti Casellati; d'iniziativa del senatore Nessa; d'iniziativa del senatore Scalera

TESTO APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE IN
SEDE REFERENTE

CAPO I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI BAMBINI E LA PEDOPORNOGRAFIA

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. All'articolo 600-*bis* del codice penale, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto

anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi».

EMENDAMENTO

1.1

DALLA CHIESA

Al comma 1, sopprimere le parole: «o di altra utilità economica».

ARTICOLI 2, 3 E 4

Art. 2.

1. All'articolo 600-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228»;

b) al terzo comma, dopo la parola: «divulga» è inserita la seguente «, diffonde»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164»;

d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità».

Art. 3.

1. L'articolo 600-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 600-*quater*. – (*Detenzione di materiale pornografico*). – Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità».

Art. 4.

Dopo l'articolo 600-*quater* del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 600-*quater*. 1. (*Pornografia virtuale*). Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

EMENDAMENTI

4.1

DALLA CHIESA

*Al comma 1, capoverso «600-*quater*. 1.» sostituire le parole: «anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse» con le seguenti: «alle immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto, a condizione che non siano manifestamente riconducibili a messaggi ludici o satirici e non si riferiscano a condotte lesive della dignità umana».*

4.2

DALLA CHIESA

Al comma 1, capoverso «600-quater. 1.», dopo le parole: «o parti di esse,» inserire le seguenti: «a condizione che le immagini si riferiscano a condotte potenzialmente o attualmente lesive della personalità di un minore».

4.3

DALLA CHIESA

Al comma 1, capoverso «600-quater. 1.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La punibilità è comunque esclusa nel caso di manifestamente riconducibili a messaggi ludici o satirici, che non si riferiscano a condotte lesive della dignità e personalità di un minore».

ARTICOLI DA 5 A 11

Art. 5.

1. All'articolo 600-*septies* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori».

Art. 6.

1. All'articolo 609-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza».

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-*bis*, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni».

Art. 7.

1. All'articolo 609-*septies*, quarto comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;

b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza».

Art. 8.

1. All'articolo 609-*nonies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «La condanna» sono inserite le seguenti: «o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale»;

b) al numero 1), dopo le parole: «elemento costitutivo» sono inserite le seguenti: «o circostanza aggravante»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies*, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-*quater* e 609-*quinquies*, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori».

Art. 9.

1. All'articolo 734-*bis* del codice penale le parole: «600-*ter*, 600-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,».

Art. 10.

1. All'articolo 25-*quinqüies*, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, dopo le parole: «600-*ter*, primo e secondo comma,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,»;

b) alla lettera *c)*, dopo le parole: «e 600-*quater*,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,».

Art. 11.

1. All'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*,» sono inserite le seguenti: «i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo e terzo comma, 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinqüies*, primo comma, nonché 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* 609-*quater* del codice penale,».

EMENDAMENTO

11.1

BUCCIERO

Al comma 1, dopo le parole: «procedimenti per i delitti» inserire le altre: «consumati o tentati».

ARTICOLI DA 12 A 15

Art. 12.

1. All'articolo 380, comma 2, lettera *d*), del codice di procedura penale, dopo le parole: «delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo,» sono inserite le seguenti: «anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1.».

2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *l*) è inserita la seguente:

«*l*-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;».

Art. 13.

1. All'articolo 266, comma 1, lettera *f*-bis), del codice di procedura penale, dopo le parole: «del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice».

Art. 14.

1. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «600-ter, 600-quater,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1.».

2. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «600-ter,» sono inserite le seguenti: «anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1.».

3. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «600-ter,» sono inserite le seguenti: «anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1.».

Art. 15.

1. All'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. I condannati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, primo comma, nonché 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, e 609-quater del codice pe-

nale, non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* se non abbiano effettivamente espiato almeno metà della pena irrogata».

EMENDAMENTI

15.1

Il Relatore BUCCIERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, al comma 1, quarto periodo le parole: "articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I del medesimo codice, dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies* e dall'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quinqües*, primo comma, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, articolo"».

15.1 (testo 2)

Il Relatore BUCCIERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "articoli 575" sono inserite le seguenti: ", 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quinqües*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies*," e dopo le parole: "dagli articoli 609-*bis*," sono inserire le seguenti: "609-*ter*"».

15.2

Il Relatore BUCCIERO

Al comma 1, nel capoverso, sopprimere le parole: «se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto».

ARTICOLI DA 16 A 19

Art. 16.

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, dopo le parole: «600-*quater*,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,».

2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: «600-*quater*» sono inserite le seguenti: «, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui all'articolo 600-*ter*, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, sono commessi in relazione al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1 del medesimo codice.

Art. 17.

1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: «Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo della legge n. - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle attività produttive.

Art. 18.

1. All'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: «600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 dello stesso codice,».

CAPO II.

NORME CONTRO LA PEDOPORNOGRAFIA A MEZZO INTERNET

Art. 19.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono inseriti i seguenti:

«Art. 14-bis. – (*Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET*) – 1. Presso l'organo del Ministero dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14, è istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di seguito denominato "Centro", con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori avvalendosi dellarete INTERNET e di altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonché i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.

2. Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. Dall'istituzione e dal funzionamento del Centro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete INTERNET, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia e della relazione annuale di cui all'articolo 17, comma 1.

Art. 14-ter. – (*Obblighi per fornitori dei servizi della società dell'informazione resi attraverso reti di comunicazione elettronica*) – 1. I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica sono obbligati, fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti di settore, a segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o i

soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, nonché a comunicare senza indugio al Centro, che ne faccia richiesta, ogni informazione relativa ai contratti con tali imprese o soggetti.

2. I fornitori dei servizi per l'effetto della segnalazione di cui al comma 1 devono conservare il materiale oggetto della stessa per almeno quarantacinque giorni.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.

4. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14-quater. – (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico) – 1. I fornitori di connettività alla rete INTERNET, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete INTERNET. Con il medesimo decreto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori di connettività alla rete INTERNET devono dotarsi degli strumenti di filtraggio.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14-quinquies. – (Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico). – 1. Il Centro trasmette all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni di cui all'articolo 14-bis relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente l'utilizzosessuale dei minori sulla rete INTERNET e sulle altre reti di comunicazione.

2. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC ogni informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14-bis l'UIC trasmette al Centro le informazioni acquisite ai sensi del comma 2.

4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, da Poste italiane Spa e dagli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento con i soggetti indicati ai sensi del comma 1, relativi all'accettazione, da parte di questi ultimi, di carte di pagamento.

5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare della carta di pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l'acquisto di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET o su altre reti di comunicazione, alla banca, all'istituto di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e all'intermediario finanziario emittente la carta medesima, i quali possono chiedere informazioni ai titolari e revocare l'autorizzazione all'utilizzo della carta al rispettivo titolare.

6. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, in conformità con le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, segnalano i casi di revoca di cui al comma 5 nell'ambito delle segnalazioni previste per le carte di pagamento revocate ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

7. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC l'applicazione dei divieti, i casi di risoluzione di cui al comma 4 e ogni altra informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1. L'UIC trasmette le informazioni così acquisite al Centro.

8. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, per le pari opportunità e per l'innovazione e le tecnologie, di intesa con la Banca d'Italia e l'UIC, sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le procedure e le modalità da applicare per la trasmissione riservata, mediante strumenti informatici e telematici, delle informazioni previste dal presente articolo.

9. La Banca d'Italia e l'UIC verificano l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e al regolamento previsto dal comma 8 da parte delle banche, degli istituti di moneta elettronica, di Poste italiane Spa e degli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento. In caso di violazione, ai responsabili è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 500.000. All'irrogazione della sanzione provvede la Banca d'Italia nei casi concernenti uso della moneta elettronica, ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia o dell'UIC, negli altri casi. Si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

10. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, e sono destinate al finan-

ziamento delle iniziative per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET».

2. Il decreto di cui all'articolo 14-*quater*, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il regolamento di cui all'articolo 14-*quinqües*, comma 8, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO

19.1

DALLA CHIESA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Per il funzionamento del Centro di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di euro 500 mila a decorrere dall'anno 2006.

2-*bis*. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari complessivamente a euro 500 mila a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente, fondo speciale, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 20

Art. 20.

1. All'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto

del Ministro per le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2005 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311. A decorrere dall'anno 2008, si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

20.100

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire gli ultimi tre periodi con i seguenti: «Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

DISEGNO DI LEGGE N. 3537

approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tarditi, Amato, Arnoldi, Baiamonte, Barbieri Emerenzio, Blasi, Cammarata, Cosentino, Deodato, Di Teodoro, Fallica, Mancuso Filippo, Fragalà, Fratta Pasini, Lavagnini, Liotta, Marinello, Marras, Nicotra, Pezzella, Pittelli, Rodeghiero, Santori, Sanza, Spina Diana, Stradella, Strano, Delfino, Trantino, Valducci, Vitali, Volontè, Zacchera, Carlucci, Tarantino, Alfano Ciro, Cesaro, Martini Francesca e Schmidt; Cento; Lucchese, Barbieri Emerenzio, Bianchi Dorina, D'Alia, Drago Giuseppe, Liotta, Tucci e Gianni Giuseppe; Trantino; Vitali e Marras; Lucidi, Finocchiaro, Abbondanzieri, Amici, Barbieri Roberto, Battaglia, Benvenuto, Bielli, Bonito, Bova, Capitelli, Carboni, Carli, Chiaromonte, Crucianelli, Di Serio D'antona, Diana, Giacco, Giulietti, Grillini, Innocenti, Labate, Lucà, Lumia, Magnolfi, Maran, Mariani Paola, Mariani Raffaella, Mariotti, Maurandi, Montecchi, Motta, Nigra, Ottone, Pennacchi, Pinotti, Pisa, Preda, Quartiani, Ruggia, Sandi, Siniscalchi, Tolotti e Trupia; Mussolini, Cola, Perlini, Porcu, Fragalà e Lisi; Mantini, Benvenuto, Cialente, Ciani, Crisci, Fanfani, Fistarol, Loddo Santino Adamo, Maccanico, Meduri, Molinari, Nigra, Olivieri, Pisicchio, Reduzzi e Ruggeri; Di Teodoro; Mazzuca

«Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli»

ARTICOLO 1

Art. 1.

(Modifiche al codice civile)

1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 155. – *(Provvedimenti riguardo ai figli)* – Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino af-

fidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio;
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».

2. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 155-bis. – (*Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso*) – Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifesta-

mente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Art. 155-ter. – (*Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli*) – I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Art. 155-quater. – (*Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza*) – Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.

Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.

Art. 155-quinquies. – (*Disposizioni in favore dei figli maggiorenni*) – Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Art. 155-sexies. – (*Poteri del giudice e ascolto del minore*) – Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».

EMENDAMENTI

1.1

MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, DETTORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Modifiche al codice civile*). – 1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 155. – (*Provvedimenti riguardo ai figli*) – Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

Il giudice valuta se ricorrano le circostanze per un affidamento congiunto dei figli ad entrambi i coniugi, sulla base dei seguenti elementi: «assenza di conflittualità tra i coniugi in relazione all'educazione dei figli, osservanza dei fondamentali doveri di rispetto reciproco tra i coniugi, presenza di circostanze oggettive, indipendenti dalla volontà dei coniugi, che consentano l'esercizio dell'affidamento congiunto".

Nel caso in cui il giudice dispone l'affidamento congiunto, le decisioni in ordine alla salute, l'istruzione, l'educazione e le frequentazioni dei figli sono prese di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Il coniuge con il quale i figli convivono stabilmente esercita poteri di vigilanza generale sul comportamento dei figli e può intervenire unilateralmente in casi d'urgenza, salvo l'obbligo di informare tempestivamente l'altro coniuge e coinvolgerlo nella decisione.

Il coniuge con il quale i figli hanno un rapporto di convivenza stabile, nel caso di affidamento congiunto, o affidatario, nel caso in cui il giudice provveda ai sensi dell'articolo successivo, ha l'obbligo di consentire la frequentazione periodica della prole con l'altro genitore, secondo modalità concordate dalle parti all'atto della separazione o, in mancanza, determinate dal giudice.

In caso di violazione non episodica dell'obbligo di cui al comma precedente, il giudice, su richiesta del genitore interessato, intima al genitore con il quale i figli convivono stabilmente di consentire la frequentazione periodica. In caso di inottemperanza all'intimazione, il giudice dispone l'intervento dei servizi sociali e, valutate le circostanze, può disporre l'affidamento dei figli ai servizi sociali.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio;
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Al fine di determinare l'importo dell'assegno di cui ai commi precedenti, i coniugi sono tenuti a presentare, all'atto, rispettivamente, del deposito del ricorso per la separazione e della memoria di costituzione, copia della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

L'assegno, salva diversa determinazione del giudice, è versato direttamente al coniuge con il quale il minore stabilmente convive, in caso di affidamento congiunto, ovvero affidatario, indipendentemente dalla minore o maggiore età del figlio. Di eventuali variazioni della situazione reddituale del coniuge percettore dell'assegno, derivante dalla sopravvenuta convivenza con soggetti terzi, il giudice, su istanza della parte interessata, tiene conto ai fini della riduzione dell'assegno».

1.2

IZZO, FASOLINO, CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 155» sostituire il primo comma con il seguente:

«La separazione tra i genitori non incide sulle regole di esercizio dell'autorità genitoriale. Diritto naturale del minore, riconosciuto dalla legge, anche in caso di separazione personale o divorzio dei genitori, è la bigenitorialità, intesa come diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi in uguale misura, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi pariteticamente e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».

1.3

MAGISTRELLI, DETTORI

Al comma 1, capoverso «Art. 155», al primo comma, sopprimere la parola: «minore».

1.4

MAGISTRELLI, DETTORI

Al comma 1, capoverso «Art. 155», sostituire il secondo comma con i seguenti:

«Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

Il coniuge con il quale i figli hanno un rapporto di convivenza stabile, nel caso di affidamento congiunto, o affidatario, nel caso in cui il giudice provveda ai sensi dell'articolo successivo, ha l'obbligo di consentire la frequentazione periodica della prole con l'altro genitore, secondo modalità concordate dalle parti all'atto della separazione o, in mancanza, determinate dal giudice.

In caso di violazione non episodica dell'obbligo di cui al comma precedente, il giudice, su richiesta del genitore interessato, intima al genitore con il quale i figli convivono stabilmente di consentire la frequentazione periodica. In caso di inottemperanza all'intimazione, il giudice dispone l'intervento dei servizi sociali e, valutate le circostanze, può disporre l'affidamento dei figli ai servizi sociali».

1.5

FASOLINO, IZZO, CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 155», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis, che i figli restino affidati ad entrambi i genitori tenendo conto delle modalità concordate dai coniugi e motivatamente espresse nel progetto di affidamento condiviso obbligatoriamente allegato alla domanda di separazione e redatto nel rispetto delle linee guida emesse dal Ministero della giustizia. In particolare il giudice prende atto, se non palesemente contrari agli interessi dei figli, degli accordi intercorsi tra i genitori e stabilisce, in caso di disaccordo dei genitori, tenendo conto delle rispettive proposte, e nell'interesse dei figli, i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il

modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, avendo come riferimento quanto enunciato nel primo comma».

1.7

BUCCIERO

Al comma 1, all'articolo 155 del codice civile ivi introdotto, dopo le parole: «oppure stabilisce a quale di essi siano affidati» aggiungere le seguenti: «, ovvero, per gravi motivi, ordina che la prole sia affidata a terzi».

1.9

BUCCIERO

Al comma 1, all'articolo 155 del codice civile ivi introdotto, dopo le parole: «oppure stabilisce a quale di essi siano affidati» aggiungere le seguenti: «Il giudice, nel caso di affidamento della prole ad entrambi i genitori».

1.10

IZZO, FASOLINO, CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 155», secondo comma, dopo le parole: «all'educazione dei figli.», aggiungere il seguente periodo: «Qualora i genitori non presentino un progetto comune, salvo i casi previsti nell'articolo 155-bis, prima di adire il giudice competente sono tenuti a rivolgersi ad un centro di mediazione familiare pubblico o privato accreditato; qualunque sia l'esito di tale tentativo di mediazione, i coniugi allegano alla domanda di separazione certificazione del passaggio presso il centro».

1.11

MAGISTRELLI, DETTORI

Al comma 1, capoverso «Art. 155», sostituire il terzo comma con i seguenti:

«Il giudice valuta se ricorrano le circostanze per un affidamento congiunto dei figli ad entrambi i coniugi, sulla base dei seguenti elementi: assenza di conflittualità tra i coniugi in relazione all'educazione dei figli, osservanza dei fondamentali doveri di rispetto reciproco tra i coniugi, pre-

senza di circostanze oggettive, indipendenti dalla volontà dei coniugi, che consentano l'esercizio dell'affidamento congiunto».

Nel caso in cui il giudice dispone l'affidamento congiunto, le decisioni in ordine alla salute, l'istruzione, l'educazione e le frequentazioni dei figli sono prese di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Il coniuge con il quale i figli convivono stabilmente esercita poteri di vigilanza generale sul comportamento dei figli e può intervenire unilateralmente in casi d'urgenza, salvo l'obbligo di informare tempestivamente l'altro coniuge e coinvolgerlo nella decisione».

1.12

IZZO, FASOLINO, CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 155», terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «relative all'istruzione, all'educazione e alla salute».

1.16

MAGISTRELLI, DETTORI

Al comma 1, capoverso «Art. 155», al terzo comma, dopo le parole: «è rimessa al giudice», aggiungere le seguenti: «che decide dopo aver ascoltato il minore, qualora lo reputi utile».

1.17

MAGISTRELLI, DETTORI

Al comma 1, capoverso «Art. 155», al terzo comma, sostituire le parole: «può stabilire» con le seguenti: «stabilisce, in via ordinaria».

1.18

FASOLINO, IZZO, CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 155», quarto comma, dopo la parola: «provvede», inserire le seguenti: «in forma diretta».

1.19

MAGISTRELLI, DETTORI

Al comma 1, capoverso «Art. 155», al quarto comma, dopo le parole: «proporzionale al proprio reddito», aggiungere le seguenti: «e patrimonio».

1.20

IZZO, FASOLINO, CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 155» quarto comma, dopo la parola: «assegno», inserire la seguente: «perequativo».

1.21

MAGISTRELLI, DETTORI

Al comma 1, capoverso «Art. 155», al quarto comma, dopo le parole: «assegno periodico», aggiungere le seguenti: «preferibilmente mensile».

1.23

FASOLINO, IZZO, CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 155», quarto comma, numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «di consumi quotidiani».

1.24

IZZO, FASOLINO, CENTARO

Al comma 1, capoverso «art. 155», quarto comma, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) un tenore di vita in relazione alle possibilità di ambedue i genitori così come variate dopo la separazione;».

1.25

FASOLINO, IZZO, CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 155», quarto comma, numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o le loro complete potenziali capacità reddituali».

1.26

IZZO, FASOLINO, CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 155», quarto comma, sopprimere il numero 5).

1.27

MAGISTRELLI, DETTORI

Al comma 1, capoverso: «Art. 155», sostituire il sesto comma con i seguenti:

«Al fine di determinare l'importo dell'assegno di cui ai commi precedenti, i coniugi sono tenuti a presentare, all'atto, rispettivamente, del deposito del ricorso per la separazione e della memoria di costituzione, copia della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

L'assegno, salva diversa determinazione del giudice, è versato direttamente al coniuge con il quale il minore stabilmente convive, in caso di affidamento congiunto, ovvero affidatario, indipendentemente dalla minore o maggiore età del figlio. Di eventuali variazioni della situazione reddituale del coniuge percettore dell'assegno, derivante dalla sopravvenuta convivenza con soggetti terzi, il giudice, su istanza della parte interessata, tiene conto ai fini della riduzione dell'assegno».

1.28

FASOLINO, IZZO, CENTARO

Al comma 2, capoverso «Art. 155-bis» primo comma, sostituire le parole da: «qualora ritenga», fino alla fine del comma con le seguenti: «in presenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333 a carico dell'altro genitore».

1.31

BUCCIERO

Al comma 2, «Art. 155-bis», del codice civile ivi introdotto, dopo le parole: «i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155» aggiungere le seguenti:

«In tal caso il giudice stabilisce la misura ed il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.

Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate congiuntamente da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli a loro interesse».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «Se la domanda», aggiungere le seguenti: «di affidamento esclusivo».

1.32

MAGISTRELLI, DETTORI

Al comma 2, capoverso: «Art. 155», al secondo comma, dopo le parole: «manifestamente infondata», aggiungere le seguenti: «o pretestuosa».

1.33

IZZO, FASOLINO, CENTARO

Al comma 2, capoverso «Art. 155-bis» secondo comma, sostituire le parole: «può considerare», con le seguenti: «considera».

1.35

FASOLINO, IZZO, CENTARO

Al comma 2, capoverso «Art. 155-bis» secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice segnala il fatto alla Procura della Repubblica competente che considera se ricorrano gli estremi di reato previsti dagli articoli 367 e 368 del codice penale».

1.36

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, FRANCO VITTORIA, ROTONDO, ACCIARINI, DI GIROLAMO, STANISCI

Al comma 2, capoverso «Art. 155-bis», dopo il comma secondo aggiungere i seguenti:

«Il coniuge cui sono affidati i figli esercita in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, la potestà, attenendosi alle condizioni stabilite dal giudice anche in ordine all'amministrazione dei beni appartenenti ai figli.

Il coniuge non affidatario partecipa comunque con il coniuge affidatario all'adozione delle decisioni di maggiore interesse per i figli ed ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro educazione ed istruzione, compresa la facoltà di adire il giudice tutelare qualora ritenga che le decisioni assunte dal coniuge affidatario siano pregiudizievoli per i loro interessi. Ciascuno dei genitori può ricorrere al giudice tutelare qualora essi non riescano a trovare un accordo sulle decisioni di maggiore interesse per i figli».

1.37

IZZO, FASOLINO, CENTARO

Al comma 2, capoverso «Art. 155-bis» dopo il secondo comma aggiungere il seguente: «Nel caso che il provvedimento di esclusione dall'affidamento dei figli adottato dal giudice ai sensi dei commi precedenti sia revocato, il genitore non affidatario viene immediatamente reintegrato nell'esercizio della potestà genitoriale; i tempi di permanenza con i genitori e le modalità di mantenimento dei figli nonché l'uso della ex casa familiare vanno ridefiniti nelle modalità previste per l'affidamento condiviso».

1.38

CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, FRANCO VITTORIA, ROTONDO, ACCIARINI, DI GIROLAMO, STANISCI

Al comma 2, capoverso «Art. 155-ter», sostituire il comma primo con i seguenti:

«I genitori hanno diritto di chiedere, anche successivamente alla definizione del procedimento di separazione, la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo al mantenimento.

In tal caso è competente il Tribunale del luogo di residenza del coniuge convenuto».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, capoverso art. 709-ter, al comma primo, secondo periodo sostituire le parole: «del minore» con le parole: «del coniuge convenuto».

1.39

FASOLINO, IZZO, CENTARO

Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater» premettere il seguente comma:

«Il giudice dispone uguali tempi di permanenza diurna e notturna dei figli di età superiore ad un anno presso ciascuno dei genitori, salvo che nei casi di affidamento esclusivo, di diversi accordi intercorsi tra i genitori, ovvero qualora gli stessi risiedano ad almeno cinquanta chilometri di distanza tra di loro. In quest'ultimo caso, se possibile, la residenza dei figli è fissata, fino al raggiungimento della maggiore età, presso il genitore che risiede nell'ambiente abituale di vita degli stessi; il giudice suddivide i periodi di permanenza con ciascun genitore nella maniera più equilibrata possibile. Salvo diversi accordi tra le parti, per i figli di età inferiore ad un anno il giudice dispone tempi di permanenza maggiore presso la madre, garantendo un'adeguata presenza paterna».

1.40

IZZO, FASOLINO, CENTARO

Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater» le parole: «casa familiare» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «ex casa familiare».

1.41

FASOLINO, IZZO, CENTARO

Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater» primo comma, dopo le parole: «dell'interesse dei figli», inserire le seguenti: «compatibilmente con le risorse economiche e con le esigenze di vita decorosa ed abitative dei genitori».

1.43

FRANCO VITTORIA, LEGNINI, CALVI, ROTONDO, AYALA, ACCIARINI, DI GIROLAMO, FASSONE, MARITATI, STANISCI

Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater», primo comma, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «e della coabitazione prevalente con uno dei genitori. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice deve valutare le condizioni economiche dei coniugi».

1.45

IZZO, FASOLINO, CENTARO

Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater» primo comma, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Se la ex casa familiare appartiene esclusivamente ad uno dei coniugi, questi rientra, definitivamente, nel pieno esclusivo godimento della stessa per sé e per i figli minori. Se la ex casa familiare è proprietà comune dei coniugi, si determina lo scioglimento della comproprietà e, salvo diverso accordo tra i coniugi che preveda l'acquisizione della piena proprietà della casa da parte di uno di essi, si procede alla vendita dell'immobile, affinché ciascun coniuge possa offrire una sistemazione adeguata ai figli minori. La ex casa familiare può essere assegnata, fino alla maggiore età dei figli, al genitore non proprietario o solo comproprietario, nel caso egli sia esclusivo affidatario dei figli come previsto dall'articolo 155-bis, o nel caso l'altro genitore abiti stabilmente altrove al momento della separazione; in questi ultimi casi l'uso della casa va compensato economicamente al genitore non beneficiario, affinché egli possa usufruire di un'abitazione per sé e per i figli, mediante il riscatto della sua quota di proprietà o la stipula di un regolare contratto di locazione».

1.48

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, FRANCO VITTORIA, ROTONDO, ACCIARINI, DI GIROLAMO, STANISCI

Al comma 2, capoverso: «Art. 155-quater», al comma primo, sostituire il terzo periodo con il seguente:

«Il giudice può disporre la revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare nel caso in cui l'assegnatario non vi abiti stabilmente ovvero contragga nuovo matrimonio».

1.49

BUCCIERO

All'articolo 1, al comma 2, all'articolo: «Art. 155-quater» del codice civile ivi introdotto, sopprimere le seguenti parole: «o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio».

1.50

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio».

1.51

FRANCO VITTORIA, LEGNINI, CALVI, ROTONDO, AYALA, ACCIARINI, DI GIROLAMO, FASSONE, MARITATI, STANISCI

Al comma 2, capoverso «Art. 155-quater», primo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «o conviva more uxorio».

1.52

BUCCIERO

Al comma 2, «Art. 155-quater», del codice civile ivi introdotto, sopprimere le seguenti parole: «Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643».

1.54

FASOLINO, IZZO, CENTARO

Al comma 2, capoverso «Art. 155-quater», primo comma, sostituire le parole: «sono trascrivibili e», con le seguenti: «non sono trascrivibili né».

1.57

IZZO, FASOLINO, CENTARO

Al comma 2, capoverso «Art. 155-quater», dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

«Il coniuge cui non viene attribuito l'uso della *ex casa familiare* è autorizzato a risiedervi fino al momento in cui avrà trovato un'abitazione alternativa e fino a quando sia attribuita a ciascun coniuge la pertinenza dei beni che si trovano nella casa, per un periodo non superiore ai 12 mesi».

1.59

MAGISTRELLI, DETTORI

Al comma 2, capoverso «Art. 155-quinquies», sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 155-quinquies. – (*Disposizioni in favore dei figli maggiorenni*)
– Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato al coniuge con il quale il figlio stabilmente convive».

1.60

BUCCIERO

Al comma 2, all'articolo 155-quinquies del codice civile ivi introdotto, sopprimere le seguenti parole: «Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendentemente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto».

E, conseguentemente, sostituire il titolo dell'articolo 155-quinquies ivi introdotto con il seguente: «(Disposizioni a favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave)».

1.61

FASOLINO, IZZO, CENTARO

Al comma 2, capoverso «Art. 155-quinquies», primo comma, dopo le parole: «dei figli maggiorenni», inserire le seguenti: «che non abbiano superato i venticinque anni di età».

1.63

MAGISTRELLI, DETTORI

Al comma 2, capoverso «Art. 155-quinquies», al primo comma, sopprimere il secondo periodo.

1.64

FRANCO VITTORIA, LEGNINI, CALVI, ROTONDO, AYALA, ACCIARINI, DI GIROLAMO, FASSONE, MARITATI, STANISCI

Al comma 2, capoverso «Art. 155-quinquies», primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale assegno è versato direttamente all'avente diritto o al genitore che ne anticipa le spese.».

1.65

IZZO, FASOLINO, CENTARO

Al comma 2, capoverso «Art. 155-quinquies», primo comma, sopprimere le parole: «, salvo diversa determinazione del giudice,».

1.67

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, in fine, aggiungere l'espressione: «impregiudicato il diritto del coniuge presso il quale il figlio maggiorenne risiede a congruo contributo per le spese di mantenimento».

1.68

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, CALVI

Al comma 2, capoverso «Art. 155-sexies», primo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e in tale caso deve farsi assistere da esperti psicologi minorili.».

Conseguentemente sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. – 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente »Fondo Speciale« dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

1.69

FASOLINO, IZZO, CENTARO

Al comma 2, capoverso «Art. 155-sexies» primo comma, sostituire le parole: «ove capace di discernimento», con le seguenti: «avvalendosi dell'assistenza di esperti da lui nominati».

1.70

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, LEGNINI, FRANCO VITTORIA, ROTONDO, ACCIARINI, DI GIROLAMO, STANISCI

Al comma 2, dopo il capoverso «Art. 155-sexies» inserire il seguente capoverso:

«Art. 155-sexies.1. – (Affidamento dei figli presso terzi) – 1. Per gravi motivi o in caso di ripetute violazioni degli obblighi inerenti la potestà genitoriale, il giudice competente per la separazione, ovvero il tribunale per i minorenni nel caso in cui il procedimento prenda avvio al di fuori della separazione dei coniugi o nel caso di figli di genitori non coniugati, può ordinare il collocamento dei figli minori presso terzi ovvero presso un istituto di educazione qualora ritenga, con provvedimento motivato, che tale soluzione sia più idonea a tutelare gli interessi del minore.

Con il provvedimento il giudice disciplina altresì le facoltà di visita dei genitori e i loro obblighi di contribuzione al mantenimento dei figli».

ARTICOLO 2

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:

«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».

2. Dopo l'articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

«Art. 709-ter. – (*Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni*) – Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

- 1) ammonire il genitore inadempiente;
- 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
- 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

EMENDAMENTI

2.1

LEGNINI, FRANCO VITTORIA, CALVI, ROTONDO, AYALA, ACCIARINI, DI GIROLAMO, FASSONE, MARITATI, SVANISCI

Sopprimere l'articolo.

2.2

BUCCIERO

Sopprimere il comma 1.

2.4

BUCCIERO

All'articolo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"Contro i provvedimenti di cui al terzo comma è ammesso reclamo, da proporsi al medesimo tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in forma collegiale; il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato non può far parte del collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio previsto dall'articolo 739, secondo comma. Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre i venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca i provvedimenti reclamati. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del collegio investito del reclamo, qualora per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi gravi danno, può disporre, con ordinanza non impugnabile, la sospensione dell'esecuzione, anche in parte"».

E, conseguentemente: «All'articolo 709 del codice di procedura civile, all'ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 708, ultimo comma».

2.5

MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, DETTORI

Sostituire il primo comma con il seguente:

«1. Dopo il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:

"Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso al giudice istruttore. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento. In pendenza del ricorso i provvedimenti continuano a produrre i loro effetti"».

2.7

FASOLINO, IZZO, CENTARO

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

2.8

BUCCIERO

Sopprimere il comma 2.

2.10

BUCCIERO

All'articolo 2 sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo l'articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

"Art. 709-ter. – (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). – 1. Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice tutelare del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice tutelare può precisare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

- 1) ammonire il genitore inadempiente;
- 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
- 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice tutelare costituiscono titolo esecutivo e sono impugnabili ai sensi dell'articolo 739.

In ogni caso il provvedimento definitivo di condanna costituisce giusta motivazione al fine della proposizione del procedimento o dell'istanza di revisione dei provvedimenti in vigore."».

E, conseguentemente, alla legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, all'articolo 6, sostituire il comma dieci con il seguente:

«Nel caso previsto dal comma 8 il giudice provvede anche d'ufficio all'attuazione del provvedimento di affidamento familiare. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare».

2.12

FRANCO VITTORIA, CALVI, LEGNINI, ROTONDO, AYALA, ACCIARINI, DI GIROLAMO, FASSONE, MARITATI, SVANISCI

Al comma 2, capoverso «Art. 709-ter», primo comma, sopprimere il secondo periodo.

2.14

ZANCAN, CALVI

Al comma 2, sopprimere, dopo l'espressione: «provvedimenti in vigore», sino al termine del comma.

2.16

MAGISTRELLI, DETTORI

Al comma 2, capoverso «Art. 709-ter» al secondo comma, numero 4), sostituire le parole: «75 euro» con le seguenti: «150 euro».

2.17

IZZO, FASOLINO, CENTARO

Al comma 2, capoverso «Art. 709-ter» secondo comma, numero 4), sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «200 euro».

2.18

MAGISTRELLI, DETTORI

Al comma 2, capoverso «Art. 709-ter», al comma 2, aggiungere, dopo il numero 4), i seguenti:

- 5) disporre l'intervento dei servizi sociali;
- 6) disporre la revoca dell'affidamento congiunto od in via esclusiva.

Se il ricorso viene rigettato, la parte proponente è condannata al pagamento delle spese processuali».

2.19

IZZO, CENTARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 711 del codice di procedura civile è abrogato».

2.0.1

MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, DETTORI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Istituzione di una Commissione ministeriale per la verifica dei problemi applicativi della disciplina sull'affidamento condiviso)

1. È istituita, presso il Ministero della Giustizia una Commissione per la verifica dello stato di attuazione e dei problemi applicativi della disciplina sull'affidamento condiviso.

2. Tale Commissione è costituita da dieci membri nominati dal Ministro della Giustizia tra esperti dell'organizzazione giudiziaria, studiosi della psicologia infantile e rappresentanti dei servizi sociali.

3. La Commissione presenta annualmente una relazione al Ministro sui propri lavori».

ARTICOLO 3

Art. 3.

(Disposizioni penali)

1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-*sexies* della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

EMENDAMENTI

3.1

FASOLINO, IZZO, CENTARO

*Sostituire le parole: «12-*sexies* della legge 1° dicembre 1970, n. 898» con le seguenti: «570 del codice penale».*

3.2

IZZO, FASOLINO, CENTARO

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice considera quali circostanze attenuanti i comportamenti tenuti dalla parte lesa atti ad ostacolare il pieno dispiegarsi delle relazioni fra la prole ed il genitore che ha violato gli obblighi di natura economica.».

3.3

FASOLINO, IZZO, CENTARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'adozione da parte di un genitore, anche se affidatario in via esclusiva, di comportamenti reiterati atti ad impedire o limitare la frequentazione del minore con l'altro genitore viene perseguita ai sensi degli articoli 573 e 574 del codice penale».

ARTICOLO 4

Art. 4.

(Disposizioni finali)

1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o dall'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

EMENDAMENTI

4.3

BUCCIERO

Sopprimere il comma 1.

4.5

BUCCIERO

Al comma 1, sostituire le parole: «già stata emessa» con le seguenti: «stata emessa da non più di un anno».

4.8

IZZO, FASOLINO, CENTARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2-bis, non si applicano ai cittadini che hanno compiuto 55 anni al momento di entrata in vigore della presente legge».

4.9

FASOLINO, IZZO, CENTARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia emette delle Linee Guida ed una apposita modulistica, concepita anche a fini di rilevazione statistica, allo scopo di indirizzare la formulazione e contribuire alla standardizzazione dei progetti di affidamento e della definizione della parte economica di cui all'articolo 1».

4.10

IZZO, FASOLINO, CENTARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita la "Commissione di studio e proposizione sull'istituzione familiare", che vigila sull'attuazione della presente legge e, in generale, sulle politiche dello Stato che incidono sulla condizione della famiglia. La Commissione produce annualmente un documento di analisi, studio e proposta denominato "Stato della famiglia in Italia nell'anno". Nell'ambito della Commissione viene istituita una Consulta degli enti e delle associazioni che si occupano di tali temi. La Commissione viene nominata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con Decreto del Presidente del Consiglio che ne stabilisce l'organico, le funzioni e l'organizzazione».

ARTICOLO 5

Art. 5.

(Disposizione finanziaria)

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO AL TITOLO

tit.1

FASOLINO, IZZO, CENTARO

Nel titolo sostituire alla parola: «genitori» la seguente: «coniugi».
